



# *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.  
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016**

**Consultazione pubblica**

**Osservazioni pervenute**

## Elenco dei soggetti che hanno inviato contributi

Premessa .....	4
A. RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILI DELLA TRASPARENZA.....	4
1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.....	4
2. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.....	6
3. Consiglio Regionale della Lombardia .....	7
4. Regione Campania .....	9
5. Franco Rizzo / Consiglio Regionale Assemblea legislativa della Liguria .....	10
6. Provincia di Latina .....	11
7. Comune di Milano .....	12
8. Comune di Thiene (VI) .....	13
9. Comune di Pianoro (BO) .....	14
10. Comune di Revere (MN) .....	16
11. Comune di Tolmezzo (UD) .....	17
12. Maria Mazzarella / Università degli Studi di Teramo .....	18
13. Equitalia S.p.A.....	20
14. Camera di Commercio di Firenze .....	21
15. ATS della Città Metropolitana di Milano.....	22
B. DIPENDENTI PUBBLICI.....	24
16. Luca Alviggi (a titolo personale) .....	24
17. Cinzia Baggio / Comune Piazzola sul Brenta (PD) (a titolo personale).....	25
18. Cecilia Bertanza / Comune di Lucca .....	26
19. Giulia Cacopardo / Lombardia Informatica S.p.A.....	27
20. Daniela Carnaghi / Camera di Commercio di Novara .....	28
21. Elena Corsi / Unione Comuni Valdera.....	29
22. Cristiano Digilio / Regione Piemonte.....	30
23. Erika Ercolani / Alma Mater Studiorum Università di Bologna .....	31
24. Fabio Fasce / Università degli Studi di Genova (a titolo personale).....	32
25. Aldo Formigoni / Comune di Verona (a titolo personale) .....	33
26. Cristina Franceschi / Provincia di Ferrara (a titolo personale) .....	34
27. Dipendente pubblico che ha chiesto che le osservazioni venissero sintetizzate al fine di mantenere l'anonimato.....	35

28.	Luigi Perrotta / AIPO - Agenzia interregionale per il fiume Po – Parma (a titolo personale) .....	36
29.	Andrea Rossi / ARPAT - Agenzia per la protezione ambientale della Toscana .....	37
30.	Laura Strano - Community Trasparenza siti web P.a.....	38
31.	Luciana Totti / Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT (a titolo personale).....	40
32.	Paola Braglia / Agenzie e Aziende Sanitarie della Lombardia e IZSLER (cfr. nota finale sui segnalanti) (a titolo personale).....	41
C.	ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE .....	43
33.	Fabio Sanna / SSR Regione Emilia-Romagna (cfr. nota finale sui segnalanti).....	43
D.	SEGRETARI COMUNALI, REGIONALI E PROVINCIALI .....	45
34.	Gianluca Giovanardi / Comune di Gressan – Valle d’Aosta .....	45
E.	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	46
35.	CIMO – Sindacato Medici Ospedalieri .....	46
F.	PRIVATI CITTADINI.....	47
36.	Francesco Addante.....	47
37.	Dario Sebastiano Di Maria.....	50
38.	Iolanda Nanni .....	51
G.	ALTRO .....	52
39.	Pierdanilo Melandro / ITACA.....	52
40.	Gabriella Sparano / Salerno Energia Holding S.p.A. (a titolo personale).....	54
41.	Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome .....	55

## Premessa

Il documento contiene le osservazioni pervenute sullo schema di *Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016* posto in consultazione pubblica on line nel periodo 25 novembre – 14 dicembre 2016. Nel corso della consultazione sono pervenuti n. 53 contributi da parte di 42 soggetti. Si precisa che molti soggetti hanno inviato più contributi aventi contenuti differenti.

Un contributo non è stato pubblicato su richiesta del mittente. Un altro è stato sintetizzato su richiesta del mittente al fine di mantenere l'anonimato.

## A. RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILI DELLA TRASPARENZA

### 1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Osservazioni pervenute da direttore generale / Rpct

#### Parte prima

Par. 1: Risulterebbe di estrema utilità chiarire se gli enti previdenziali rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2 bis, c 2. lett. c) d.lgs. n. 33/2013 e se deve ritenersi ancora vigente la determinazione n. 8/2015 nella parte in cui qualifica le casse di previdenza dei liberi professionisti come "ente di diritto privato partecipato". Analoga necessità di chiarimento si rappresenta anche in riferimento agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale e ai Fondi paritetici interprofessionali.

Par. 2: Sarebbe utile fornire maggiori indicazioni sulle modalità di definizione delle misure organizzative da approntare per attuare gli obblighi di trasparenza e delle altre misure in materia. Occorrerebbe specificare se (e in caso affermativo in riferimento a quali contenuti) possono ritenersi ancora vigenti le linee guida CIVIT concernenti la trasparenza ed esplicitare con maggior dettaglio i contenuti della sezione del PTPC avente ad oggetto la trasparenza al fine di declinare con precisione le attività da svolgere e garantire un'uniformità tra le amministrazioni.

Par. 3: in relazione ad una particolare tipologia di documentazione (quale, ad es., la dichiarazione dei redditi dei titolari di incarichi politici o dei dirigenti; i decreti sottoscritti dal Ministro o gli atti della Corte dei Conti) sarebbe utile chiarire che l'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013 richiede che il dato o il documento deve essere reso in formato aperto, nel senso di formato non proprietario, e non deve essere necessariamente anche rielaborabile

#### Parte seconda

Par. 4, art. 4bis: sarebbe opportuno definire quali sono "i dati sui pagamenti" oggetto di pubblicazione (si tratta degli stessi dati pubblicati sul sito soldipubblici) e chiarire le modalità di pubblicazione del dato (se, ad es., è possibile una pubblicazione dei dati in modo aggregato) e, in considerazione della diversa tipologia di dato, le modalità di organizzazione della sezione dedicata.

Par. 6, art. 15: per chiarezza si potrebbe specificare che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 15 tutti gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni, non solo quelle concorsuali.

Par. 9, art. 22: sarebbe opportuno precisare che cosa s'intende per "trattamento economico complessivo" ovvero se sono ricompresi anche, ad es., i rimborsi per vitto e alloggio.

Si segnala l'inapplicabilità dell'art. 22, comma 4, quando le somme erogate dall'amministrazione all'ente consistono in trasferimenti di risorse finanziarie operate in base a norme di legge per consentire all'ente di svolgere le competenze istituzionali (ad es. i trasferimenti che il Ministero del lavoro effettua all'INPS). Nel caso dell'INPS, ad es., l'eventuale applicazione della misura sanzionatoria provocherebbe conseguenze di significativa portata, stante la missione istituzionale attribuita, chiamato a garantire l'attuazione delle misure poste alla base delle politiche di protezione previdenziale e assistenziale per la collettività.

Par. 16, art. 35: Si chiede se a seguito dell'abrogazione del relativo obbligo di pubblicazione è comunque possibile pubblicare i risultati della *customer satisfaction* effettuata per verificare il livello di qualità dei servizi erogati, previsto alla lett. n) nella sotto –sezione livello 1 "Altri contenuti" – sotto-sezione 2 livello "dati ulteriori".

### **Parte terza**

In considerazione del fatto che le Linee Guida ANAC sono ancora in consultazione e che le innovazioni, sia in materia di trasparenza che di accesso civico generalizzato, sono numerose, si chiedono termini significativamente più lunghi ai fini dell'adozione degli atti di adeguamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni e di scadenze le verifiche sull'adempimento delle nuove disposizioni. Si propone pertanto di graduare l'attività di controllo (ad esempio, in un mese tutta la parte relativa "disposizioni generali" e ad altre sezioni e subito dopo iniziare con la verifica sulle sezioni modificate) in modo tale da accompagnare le amministrazioni in questo processo, in un'ottica di proficua collaborazione.

### **Allegato 1**

Occorrerebbe specificare che cosa si intende per "compensi di qualsiasi natura" ai sensi dell'art. 14 comma 1 del decreto 33/2013.

Con riferimento all'art. 7 bis, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013, si chiede di chiarire, se possibile, il seguente periodo: "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza". In particolare cosa si intenda per "notizie sullo svolgimento delle prestazioni" e "addetto ad una funzione pubblica". La prima espressione, infatti, potrebbe essere interpretata nella senso di ricomprendere ogni tipo di informazione sulla prestazione. In riferimento alla seconda, invece, si segnala che ogni pubblico dipendente potrebbe essere inteso come "addetto ad una funzione pubblica" in quanto svolge la sua funzione nell'interesse pubblico. Si chiede, pertanto, di chiarire meglio il perimetro ed il contenuto dell'obbligo in questione. Risulterebbe, inoltre, utile fornire chiare indicazioni sull'ambito di applicazione del comma 5 dell'art. 7bis.

## 2. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Osservazione pervenute dall'Ufficio centrale Audit interno / Rpc

### **Parte seconda**

#### **Primo modulo** Art. 23 – Provvedimenti amministrativi

Non si condivide l'orientamento espresso in ordine alla permanenza dell'obbligo di pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni.

Detto obbligo, infatti, non è chiaramente rinvenibile all'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012.

Considerato, peraltro, che la finalità del decreto legislativo n. 33 /2013 è di riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che, qualora l'intenzione del legislatore fosse effettivamente stata quella di mantenere in vita il suddetto obbligo di pubblicazione, le ipotizzate esigenze di coordinamento e armonizzazione normativa lo avrebbero indotto, piuttosto, a modificare la richiamata disposizione della Legge n. 190/2012.

Ulteriore conferma indiretta della volontà del legislatore di eliminare, in un'ottica di semplificazione, un obbligo estremamente gravoso per le amministrazioni (la previsione normativa abrogata prevedeva, semplicisticamente, che la pubblicazione potesse avvenire “nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto”), oltre che di dubbia utilità in termini di trasparenza dell'azione amministrativa (si tratterebbe di pubblicare elenchi contenenti gli estremi di diverse centinaia di provvedimenti) è data dalla circostanza che all'art. 23 è stato, invece, mantenuto l'obbligo (previsto alla lettera b) di pubblicazione degli estremi dei provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (dicitura che si sovrappone a quella prevista alla lettera b) dell'art. 1, comma 16 della Legge n. 190/2012).

#### **Secondo modulo** Art. 24 – Dati aggregati relativi all'attività amministrativa

Considerata la funzione di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni affidata al decreto legislativo n. 33/2013, si ritiene venuto meno l'obbligo relativo alla pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernenti il rispetto dei tempi procedurali sebbene tale obbligo, espressamente abrogato dall'art. 43 del d.lgs. n. 97/2016, sia ancora previsto all'art. 1, comma 28 della legge n. 190/2012.

L'interpretazione a favore dell'implicita abrogazione del suddetto obbligo, infatti, a parere di chi scrive, è sorretta dal principio della successione delle leggi nel tempo e della specialità della disciplina del decreto trasparenza ed è coerente con le finalità della norma che, così come indicato nella legge delega (art. 7 della Legge n. 124/2015), sono quelle di ridurre e concentrare gli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, rivedendo e semplificando gli adempimenti (anche in relazione all'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato).

### 3. Consiglio Regionale della Lombardia

Osservazioni pervenute dal dirigente del Servizio Segreteria dell'Assemblea e Authority regionali/ Rpc

#### **Parte prima**

Punto 2 Per ragioni di semplificazione si osserva che sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di indicare i soggetti responsabili di ogni attività di pubblicazione con riferimento alla qualifica rivestita e non allo specifico nominativo anche per evitare di dover aggiornare il PTPCT in corso d'anno in caso di modifica della titolarità degli incarichi.

#### **Parte seconda**

Punto 4 (art.4bis c.2) Si chiede di chiarire: se è obbligatorio un motore di ricerca; cosa si intende per “Tipologia di spesa sostenuta” in particolare se si tratta del V° livello del Piano dei conti finanziari ovvero quale altro elemento; cosa per “ambito temporale di riferimento” in particolare se è l'annualità dell'esercizio o la data dell'ordinativo o il mese di pagamento; se sono ammessi beneficiari collettivi per es. tutti i componenti di organo collegiale o solo singoli nomi; se tra i pagamenti sono comprese le indennità a organi politici e i vitalizi. Si suggerisce altresì di dare specifiche tecniche come per art 1, c. 32 l. 190/12.

Punto 5 (art.12) Definire regola generale per cui tutti gli atti oggetto di specifici obblighi di pubblicazione non debbano essere pubblicati di nuovo nella sezione Atti generali.

Punto 6 (art.15) Chiarire se i dati dei titolari di incarichi nei CORECOM, Agenzia Regionale Anticorruzione (ARAC), Difesa Civica Regionale e Garanti per l'Infanzia e l'Adolescenza Regionali sono da pubblicare ai sensi dell'art. 15 o ai sensi dell'art. 14.

Punto 8 (art.19) Chiarire cosa si intende per “criteri di valutazione della Commissione”. Si suggerisce comunque di prevedere un tempo di pubblicazione distinto da quello previsto per la pubblicazione delle tracce.

Punto 11 (art. 24 D.lgs 33/13 e art. 1 c. 28 L. 190/12) Chiarire se gli esiti del monitoraggio dei tempi procedurali vanno pubblicati in Amministrazione trasparente e dove.

Punto 17 (art. 37) Si segnala che le specifiche tecniche di cui alla Delibera ANAC 39/16 non sono aggiornate alle previsioni del D.lgs 50/16 per quanto attiene alle tipologie di procedure di affidamento.

#### **Parte terza**

Punto 21:

Chiarire se i nuovi obblighi di pubblicazione si riferiscono a dati e informazioni prodotti dall'Amministrazione dopo il 23 dicembre 2016.

#### **Allegato 1**

Si segnala che la nuova denominazione delle sottosezioni di 2° livello obbliga a rivedere tutta l'alberatura di Amministrazione trasparente. Inoltre i nuovi titoli sono troppo lunghi per una buona visualizzazione on-line soprattutto sui dispositivi mobili.

Sottosezione 1° livello “Personale” - Sottosezione 2° livello “Personale non a tempo indeterminato” (art. 17 comma 1):

Correggere l'obbligo di pubblicazione dell'elenco nominativo che risulta eliminato dal D.lgs 97/2016 e chiarire quali dati pubblicare enumerandoli espressamente. Inoltre esplicitare che non devono essere

pubblicati i dati sul gruppo politico per il quale i dipendenti eventualmente svolgono attività come indicato dal Garante per la Privacy.

Nei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali eliminare l'obbligo di pubblicazione delle spese sostenute per la propaganda elettorale.

Nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”: chiarire quali dati devono essere inseriti nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento; precisare quali dati devono essere inseriti nel resoconto sulla gestione finanziaria (in particolare se sono sufficienti i dati sui pagamenti effettuati); precisare con riguardo agli affidamenti *in house* e alle concessioni tra enti quali differenze di pubblicazione rispetto alle altre procedure di affidamento sono stabilite dall'art. 192, c.3 d.lgs. 50/2016.



## 4. Regione Campania

Osservazioni pervenute da dirigente / Rpc

### **Parte prima**

Paragrafo 2 del documento - pag 7: si chiede se è possibile indicare nel PTPC gli Uffici responsabili di ogni singolo obbligo e di ogni singola attività di pubblicazione, in luogo dei nominativi dei responsabili degli uffici, attesa l'imminente riorganizzazione di questo Ente e le conseguenti variazioni negli affidamenti degli incarichi.

Paragrafo 15 del documento - pag.18: si chiede se l'obbligo concernente la pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti sia effettivamente annuale, atteso che l'art. 33 sembrerebbe richiamare la cadenza trimestrale.

### **Parte seconda**

Art.14 del D.lgs n.33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016:

- Quali sono "I compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica" di cui all'art. 14 c.1 lett. c), riconducibili ai titolari di incarichi dirigenziali? Atteso che quelli desumibili dal 730 / UNICO sono comunque oggetto di specifico obbligo di pubblicazione, si chiede di precisare quale sia la voce da esporre e si chiedono chiarimenti con riguardo alle voci della retribuzione che sono liquidate non nel periodo di competenza e danno luogo a tassazione separata; alle eventuali voci della retribuzione che, se pur liquidate nell'anno di riferimento, sono relative ad annualità pregresse e conseguentemente assoggettate a tassazione separata.

- In relazioni alle dichiarazioni di cui alla lett. f) art.14 c.1, si chiede di chiarire se sia oggetto di pubblicazione solo il 730/Unico del 2016 - redditi 2015 o anche il 730/Unico del 2015- redditi 2014. Il dubbio nasce in quanto all'entrata in vigore della disposizione l'ultima dichiarazione, il cui termine di presentazione era già scaduto, era quella dei redditi 2014.

- Per quanto riguarda l'obbligo di pubblicare la dichiarazione concernente le azioni di società e le quote di partecipazione a società di cui all'art.2 n. 1 L. 441/82, come richiamato dall'art. 14 c.1 lett. f), si chiede se l'obbligo ricomprenda anche le azioni e le quote di partecipazione in società in regime di risparmio amministrato e/o risparmio gestito.

## 5. Franco Rizzo / Consiglio Regionale Assemblea legislativa della Liguria

Osservazioni pervenute dal dirigente e RT

### **Allegato 1**

**Primo modulo** Va inserita nuova sottovoce: Manca nell'allegato contenente la tabella degli obblighi alla voce personale la sottovoce “posizioni organizzative”- curriculum, ora prevista dall'articolo 14, comma 1 *quinquies* parte finale.

**Secondo modulo** Vanno eliminate due sottovoci: va eliminata nella tabella alla voce Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e alla voce Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali), perché propria solo di organi politici, la sottovoce 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €).

**Secondo modulo** Va reinserita nell'elenco della tabella degli obblighi la sottovoce monitoraggio tempi procedurali (monitoraggio rispetto termine dei procedimenti) che ora si basa su Articolo 1, comma 28, della legge 190/2012, come ben evidenziato nella parte descrittiva delle linee guida

“28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.”

## 6. Provincia di Latina

Osservazioni pervenute dal Rpct

### **Parte seconda**

In ordine a quanto riportato al punto 9 - pagina 12 dello Schema di Linee Guida - , riguardo alla disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, di cui al T.U. 175/2016, si chiede se gli obblighi di pubblicazione riguardino indistintamente tutti gli enti di cui all'art. 22 del riformato d.lgs. 33/2013, compresi quelli che, ai sensi dei vigenti Piani di razionalizzazione di cui all'art. 24 del D.lgs. 175/2016, risultino già in liquidazione, o per i quali si sia proceduto alla vendita delle quote, sebbene in maniera infruttuosa.

### **Allegato 1**

Si chiede se la pubblicazione dei provvedimenti citati alla lettera d-bis) dell'art. 22, comma 1, del D.lgs. 33/2013, che costituisce una novità rispetto agli adempimenti precedenti, preveda una storicizzazione di tutti gli atti relativi ai singoli enti, a partire dalla loro costituzione, o se invece, per gli enti e società già costituiti ed operanti, compresi quelli in liquidazione di cui al quesito precedente, si debbano pubblicizzare soltanto i provvedimenti che si adottano nella attuale gestione ordinaria e/o straordinaria, in continuità con gli adempimenti precedenti.

## 7. Comune di Milano

Osservazioni pervenute da SG / Rpc

### **Parte seconda**

Art. 14 - Non si rinviene nella parte seconda alcuna trattazione sugli obblighi di pubblicazione riferiti ai titolari di incarichi politici cessati. Nella propria delibera n. 144/2014 ANAC precisò che sussisteva l'obbligo di pubblicare la variazione della situazione patrimoniale intervenuta dopo l'ultima attestazione. Poiché l'allegato 1 non fa menzione di questo obbligo ci si chiede se esso sia da ritenersi confermato.

Art. 22 - (A) - Ci si chiede se l'esclusione introdotta dal comma 4 dell'art. 22 con riguardo ai pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali si applichi anche ai contributi erogati per lo svolgimento di attività continuativa previsti da appositi obblighi convenzionali. (B) Risulta di difficile interpretazione l'ultimo cpv di pag 13: non si capisce se la PA interessata deve consultare il proprio RPCT/OIV oppure quello della società/ente per chiedergli se i dati obbligatori sono pubblicati sul sito. (C) A pag 14 i primi due cpv sono in contraddizione e non appare chiaro il motivo dell'applicazione della normativa sulla trasparenza alle società che hanno emesso strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015.

Art. 24 - Dove vanno pubblicati i dati aggregati relativi all'attività amministrativa?

### **Parte terza**

Allegato 1 - In presenza di nuovi obblighi di pubblicazione e dell'abrogazione di obblighi precedenti, nonché della espressa abrogazione delle sezioni di archivio, ci si chiede se le sezioni abrogate vanno mantenute per consentire la pubblicazione per il tempo fissato dalla legge dei dati già pubblicati, o se i dati vanno spostati in altre sezioni. In ogni caso mancano indicazioni di ANAC in merito.

### **Allegato 1**

L'allegato 1 reca, nella sotto-sezione: sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, il riferimento a norme abrogate.

Assume particolare rilievo il riferimento al DPR n. 118 e all'Albo Beneficiari. Infatti l'art. 1 del DPR n.118/2000 che lo prevedeva è stato oggetto di abrogazione espressa con il D.Lgs. n. 97/2016. Il relativo obbligo era in parte diverso da quello previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2016, in quanto quest'ultimo è riferito solo a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici superiori a mille euro, mentre il primo era riferito ad ogni sorta di contributi, anche inferiori. Si chiedono più precise indicazioni in merito.

Si chiede inoltre se sia possibile pubblicare in forma aggregata i sussidi e vantaggi economici erogati a persone in situazione di svantaggio per le quali è necessario oscurare, per motivi di privacy, tutti i dati personali. E' possibile pubblicare dati aggregati contenenti il numero dei soggetti beneficiati, l'importo medio corrisposto, e l'importo totale corrisposto per singola tipologia di sussidio/vantaggio/contributo?

## 8. Comune di Thiene (VI)

Osservazioni pervenute da Segretario / Rpc

### **Parte seconda**

Art. 14, co. 1 *quinquies*, d.lgs. n. 33/2013: si chiede in quale sotto- sezione di primo e secondo livello della sezione Amministrazione trasparente si debbano pubblicare i curricula dei titolari di posizione organizzativa privi di funzioni dirigenziali. A seguito dell'abrogazione dell'art. 10 co. 8 lett. d) del d. lgs. n. 33/2013 risulta, infatti, soppressa la sotto-sezione di secondo livello “posizioni organizzative” all'interno della sotto-sezione di primo livello “personale”.

Art. 1 co. 28 L. 190/2012: si chiedono indicazioni sulle modalità di adempimento all'obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali; a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 del d. lgs. n. 33/2013, infatti, risulta soppressa la sotto-sezione di secondo livello “monitoraggio tempi procedurali” all'interno della sotto-sezione di primo livello “attività e procedimenti” della sezione “Amministrazione trasparente”. Insomma, non è chiaro se la pubblicazione debba essere ancora effettuata nella sezione Amministrazione trasparente o in altra parte del sito web istituzionale e, in caso di risposta affermativa alla prima soluzione, in quale sotto- sezione di primo e secondo livello procedere all'adempimento.

## 9. Comune di Pianoro (BO)

Osservazioni pervenute da Rt / Rpc

### Parte seconda

Si ritiene non pienamente condivisibile quanto dettato in merito agli obblighi di cui alle lett. a e c del previgente co. 1 dell'art. 23, in particolare sulle citate ragioni di coordinamento e armonizzazione che avrebbero guidato il legislatore. Si riporta testualmente dalla relazione illustrativa dello schema di decreto “non è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato di mantenere gli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti finali di autorizzazione e concessione poiché si tratta di documenti e atti soggetti ad accesso civico e questa nuova forma di trasparenza consente di eliminare l'obbligo di pubblicazione, riducendo notevolmente gli oneri per le amministrazioni, in relazione a documenti che di regola non interessano la totalità dei cittadini”. Appare dunque chiara la volontà del legislatore. Volendo comunque provvedere, alla luce dei co. 15 e 16 dell'art. 1 L. 190/2012 alla redazione e pubblicazione di elenchi dei provvedimenti adottati anche in riferimento ai procedimenti di cui trattasi, considerata l'indiscussa abrogazione del previgente comma 2 dell'art. 23 e del conseguente venir meno dell'obbligo di redigere schede riportanti per ciascun provvedimento il contenuto, la spesa prevista, ecc., si ritiene dunque che detti elenchi potrebbero ragionevolmente limitarsi a riportare numero, data, tipologia del provvedimento ed oggetto, in quanto informazioni producibili automaticamente dagli applicativi in uso presso ciascuna amministrazione. Viceversa la necessità di inserire contenuto e spesa prevista renderebbero, ad oggi, necessaria in molte amministrazioni una lavorazione manuale simile a quella precedentemente richiesta per la produzione delle schede sintetiche. Parrebbe infine opportuno che le linee guida, al di là di quanto a suo tempo indicato da codesta Autorità con le faq, fornissero specifiche indicazioni in riferimento agli obblighi di pubblicazione di SCIA, CIL, ecc.

### Allegato 1

**Primo modulo** In riferimento alla sezione “Altri contenuti” – “Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati” si evidenzia che per quanto attiene i regolamenti disciplinanti l'accesso telematico e il catalogo dei dati il corretto riferimento normativo è l'art. 53 c. 1bis del d.lgs. n. 82/2005 in luogo del precedente articolo 52. Per gli obiettivi di accessibilità occorre invece fare riferimento alla circolare Agid 1/2016 che ha abrogato la precedente n. 61/2013. Per quanto riguarda l'obbligo dei provvedimenti per uso dei servizi in rete, i commi 3bis e 3quater citati come riferimenti normativi sono stati abrogati dal d.lgs. 179/2016. Infine per quanto attiene i dati ulteriori, il corretto riferimento è non più l'art. 4 c. 3 del d.lgs. 33/2013 ma l'art. 7bis c. 3 del decreto medesimo.

All'interno della sezione “Altri contenuti” si suggerisce di modificare la denominazione della sottosezione da “Corruzione” a “Prevenzione della corruzione”. Analogamente potrebbe essere modificata la denominazione del singolo obbligo da “Relazione del responsabile della corruzione” in “Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione”.

All'interno della sezione “Bilanci”, tra i documenti soggetti agli obblighi di pubblicazione, andrebbero inclusi Peg, variazioni di bilancio e relativi assestamenti sulla base di quanto disposto dall'art. 174 c. 4 del TUEL. Andrebbe verificata l'opportunità di inserire quale distinto obbligo di pubblicazione le spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 16, co. 26, D.L. 138/2011 conv. L. 148/2011 e del Decreto Ministro Interno, Ministro Economia e Finanze 23 gennaio 2012.

**Secondo modulo** All'interno della sezione "Bandi di gara e contratti" si fa riferimento all'obbligo di pubblicare la determina a contrarre nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. In realtà, sulla base del novellato art. 37 del d.lgs. 33/2013 e del nuovo codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, l'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre dovrebbe essere vigente a prescindere.

All'interno della sottosezione di primo livello "Bandi concorso" la denominazione del singolo obbligo riporta erroneamente "Elenco dei bandi espletati" in luogo di "Elenco dei bandi in corso".

Si ritiene che all'interno della sottosezione livello 1 "Personale" sia da predisporre una sottosezione riferita ai titolari di posizione organizzativa (privi di funzioni dirigenziali) per i quali l'art. 14, comma 1quinquies, del d.lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione del curriculum. Si ritiene altresì opportuno prevedere, sempre all'interno del livello "Personale", nel sottolivello "Tassi di assenza" o in altro da individuare, l'obbligo di pubblicazione dei dati numerici relativi al personale aderente agli scioperi, come previsto dell'art. 5 L. 12 giugno 1990, n. 146 e dalla delibera 2 febbraio 2015 Commissione Garanzia legge sciopero.

Si rileva la mancanza della linea grafica di separazione tra sottosezione di livello 1 "Consulenti e collaboratori" e la sottosezione di livello 1 "Personale".

**Terzo modulo.** All'interno della sezione "Pagamenti dell'Amministrazione" andrebbe previsto l'obbligo di pubblicazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. Avendo poi previsto specifiche sottosezioni di secondo livello "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" riferite a titolari di incarichi politici e titolari di incarichi amministrativi di vertice/dirigenziali, andrebbe prevista analoga sottosezione anche all'interno dei pagamenti dell'amministrazione alla luce di quanto previsto dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 in ordine agli obblighi disposti dall'art. 4bis del decreto medesimo.

Nella cella "contenuti dell'obbligo" riferita agli incarichi amministrativi di vertice (termine peraltro non più rinvenibile all'interno del d.lgs. 33/2013), in corrispondenza del riferimento normativo art. 14 c. 1 lett c) del d.lgs. 33/2013, la dicitura "con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato" non appare pertinente in quanto previsto dal novellato d.lgs. 33/2013 unicamente per i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza. Lo stesso dicasi per i titolari di incarichi dirigenziali.

Si ritiene che la dichiarazione concernente le spese sostenute per la propaganda elettorale di cui alla legge n. 441/1982 sia da riferirsi unicamente ai titolari di incarico politico e non anche ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali.

Relativamente alla sottosezione "Organizzazione" - "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali", parrebbe opportuno elidere "e i titolari di incarichi dirigenziali" in quanto i relativi contenuti sono in realtà previsti all'interno della sezione "Personale". La dicitura dovrebbe essere elisa anche dalla corrispondente cella dei "contenuti dell'obbligo" riferito all'art. 13, c.1, lett. a) del d.lgs. 33/2013.

## 10. Comune di Revere (MN)

Osservazioni pervenute dal Segretario generale / Rpc

### **Parte prima**

Nel nostro Comune accade frequentemente che un cittadino, ex dipendente dell'Ufficio Tecnico del medesimo Comune, chieda elaborati tecnici e documenti (es. formulari trasporto materiali, perizie di variante, contabilità finali, corrispondenza con appaltatori, ecc.), pareri, relazioni RUP di lavori conclusi, a suo parere, non a regola d'arte e con vizi nell'esecuzione che il Comune non ha fatto valere.

Il Comune, di fronte a queste reiterate richieste, ha risposto che il controllo di legittimità sugli atti, già a suo tempo pubblicati e definitivamente conclusi, non è consentito, mancando un nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato (generico interesse del cittadino al buon andamento della Pubblica Amministrazione) e la documentazione richiesta. Trattasi di richieste che non sono conseguenti ad esposti, giustificati dal fatto che l'Ufficio Tecnico "non controlla sufficientemente i lavori commissionati".

Pertanto si richiede se il diritto d'accesso si può estendere a lavori conclusi con la richiesta di un'indagine ispettiva volta a far valere, in sede amministrativa e non giudiziale, alcune questioni, a parere dei cittadini, non affrontate sufficientemente e/o regolarmente.



## 11. Comune di Tolmezzo (UD)

Osservazioni pervenute dal Segretario generale / Rpc

### **Allegato 1**

La modifica della griglia della sezione “Amministrazione Trasparente” rende difficoltosa la pubblicazione dei dati suddivisi per anni.

Tale modifica, infatti, rende necessario organizzare in maniera diversa i dati in pubblicazione fino al 31/12/2016 rispetto a quelli che verranno pubblicati d'ora in poi. Ciò comporta non solo una maggiore difficoltà per il cittadino utente a reperire i dati, ma anche la necessità di studiare laboriose soluzioni informatiche che potrebbero fra l'altro comportare una disomogeneità nelle pubblicazioni delle varie Amministrazioni.

Suggeriamo quindi, nel caso l'ANAC confermasse la necessità di modificare la griglia, di indicare anche una modalità omogenea di pubblicazione dei dati relativi agli anni precedenti.

## 12. Maria Mazzarella / Università degli Studi di Teramo

Osservazioni pervenuta da RT

### **Parte prima**

Punto 3. Qualità dei dati pubblicati - formato tabelle

Si rappresenta la mancanza all'interno del punto suddetto di indicazioni in merito al formato del file da pubblicare (il pdf/A ottenibile mediante conversione automatica con i programmi word ed excel può essere considerato formato aperto?)

Privacy

Si rappresenta la mancanza di indicazioni in merito a quanto sotto riportato:

al fine di rispondere alle indicazioni fornite dal Garante della privacy in merito alle corrette modalità di trattamento dei dati personali, devono essere anonimizzati i dati personali non pertinenti (stato civile, codice fiscale, firma sui CV ecc.) e i dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti no profit ecc.) contenuti nei CV e nelle dichiarazioni dei redditi. Si chiede se la modalità per effettuare tale anonimizzazione consiste nella cancellazione manuale del dato su una copia del documento e successiva scansione; in tal caso però non potrà essere pubblicato il documento in formato aperto o il formato online della dichiarazione su cui non è possibile intervenire.

Per quanto riguarda la tipologia di dati da oscurare, si chiede se esiste già un elenco predefinito o se la valutazione in concreto deve essere effettuata dall'Amministrazione (dal Responsabile della Trasparenza o da altri soggetti) caso per caso.

### **Parte seconda**

Si rappresenta la mancanza di indicazioni in merito a quanto sotto riportato:

Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Atti di concessione

Nella parte relativa agli atti di concessione, atteso che l'obbligo di pubblicazione riguarda comunque solo gli importi sopra 1.000 euro, si chiede:

1. delle seguenti categorie di erogazioni agli studenti, quali rientrino nell'ambito della sottosezione: Collaborazioni studentesche, borse di mobilità internazionale, rimborsi tasse agli studenti per merito e reddito, esoneri concessi agli studenti per reddito, merito, altre circostanze (per esempio detenuti delle case circondariali Abruzzo e Molise, o terremotati);
2. nella casella excel: link al curriculum del soggetto incaricato cosa si metterà, atteso che non si tratta in nessun caso di incarichi;
3. come si deve intendere, in relazione alle tipologie di erogazioni suddette, la frase seguente: "Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci".

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013

Alla luce di quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 14, con l'introduzione del comma 1-bis, si chiede di precisare se, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle suddette novità normative (23 dicembre 2016), i documenti e le informazioni previsti dal comma 1 del citato art. 14 dovranno essere richiesti e pubblicati, come per il passato, anche con riferimento ai componenti del Senato Accademico che, nel caso dell'Ateneo di Teramo, non percepiscono nessuna indennità annuale di carica e nessun gettone di

presenza per le singole sedute - non così per il Rettore (indennità di carica) e per i componenti del Consiglio di Amministrazione (indennità di carica annuale e gettone di presenza per le singole sedute).

## 13. Equitalia S.p.A.

Osservazioni pervenute da Rpc

### **Parte seconda**

Paragrafo 15. Art. 33 - Dati sui tempi di pagamento.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti va calcolato e pubblicato trimestralmente e annualmente oppure, come indicato nell'allegato 1, solo annualmente?

### **Allegato 1**

Nella sotto-sezione livello I -"Organizzazione"; sotto-sezione livello II "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" non si fa riferimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 20, co. 3 del D.lgs. 39/2013.

\* Relativamente agli "altri titolari di posizione organizzative" per le quali è prevista la pubblicazione del solo curriculum vitae (come previsto dall'art. 14, co. 1-quinquies del D.lgs. n. 33/2013), nell'ambito della sotto-sezione livello I "Personale" , non viene indicato dove questi debbano essere pubblicati.

\* Nella sotto-sezione livello I -"Attività e procedimenti" non viene riportata la sotto-sezione livello II nella quale andrebbero pubblicati di dati relativi al monitoraggio sui tempi procedurali come richiesto dall'art. 1, co. 28, Legge n. 190/2012 e ribadito nella parte seconda - paragrafo 11 "Art. 24 - dati aggregati relativi all'attività amministrativa".

## 14. Camera di Commercio di Firenze

Osservazioni pervenute da dirigente / Rpc

### **Parte seconda**

Nello schema di Linee guida nulla si dice in ordine ai pagamenti di somme, come quote associative, ecc., agli enti di cui all'art. 22 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, relative ai periodi 2012-2015, all'epoca non erogate in quanto tali enti non erano in regola con gli obblighi di trasparenza previsti dall'originario d.lgs. n. 33/2013 prima della modifica del maggio scorso.

Se non si provvedesse ora al pagamento delle quote pregresse, potrebbe verificarsi l'ipotesi che tali quote non sarebbero più dovute.

Al paragrafo 9, dove si parla della lettura coordinata dell'art. 22 del d.lgs. 33/2015 con il d.lgs. 175/2016, per quanto concerne il regime delle sanzioni alle società in controllo pubblico, si fa riferimento all'art. 19, co. 5 e 6 del d.lgs. 175/2016; nulla si dice della lettura coordinata anche con il co. 3 dell'art. 19 di detto decreto, che prevede le medesime sanzioni dei suddetti co. 5 e 6.

Se si provvedesse ora al pagamento delle quote pregresse, si potrebbe generare una situazione di disparità di trattamento rispetto agli altri enti partecipati, cui sono state erogate le quote in quanto essi erano in regola con gli obblighi di trasparenza negli anni di riferimento.

In particolare, le quote 2012 non sono state pagate, in quanto al momento della richiesta nel 2013, in vigenza dell'originario d.lgs. n. 33/2013, gli enti non erano in regola con la trasparenza, anche se le quote si riferivano al 2012, anno in cui non vigeva l'obbligo di trasparenza.

## 15. ATS della Città Metropolitana di Milano

Osservazioni pervenute da dirigente amministrativo / Rpc

### **Parte prima**

In merito agli adeguamenti organizzativi, proporrei di specificare il fatto che sarebbe auspicabile, da parte di ogni P.A., concentrare in un unico ufficio la gestione delle tre tipologie di accesso, preferibilmente governato dall'RPCT, soggetto al quale è stata attribuita la competenza unica e la gestione dell'istituto del Riesame.

Tale ufficio dovrebbe essere istituito all'interno del Dipartimento Amministrativo (nel caso della Aziende Sanitarie), afferire alla Struttura Complessa Anticorruzione /Trasparenza e gestito da una Struttura Semplice che avrebbe il compito di gestire in via esclusiva gli accessi, la privacy e gli eventuali casi di riesame da istruire e sottoporre all'RPCT.

Va da sè che la Struttura complessa Anticorruzione/trasparenza dovrebbe essere dotata di personale e strumenti idonei.

Per quanto sopra l'RPCT dovrebbe occuparsi in via esclusiva di Anticorruzione e Trasparenza.

### **Parte seconda**

Il paragrafo 20, nella parte in cui prevede la necessità di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, quindi anche la lett. f, fa riferimento esclusivamente alla dirigenza sanitaria, richiamando, al contempo e tra parentesi, l'art. 41 c.2 del D.lgs 33/2013, nel quale si individuano, oltre agli organi di vertice, anche i responsabili di dipartimento, di strutture semplici e complesse, tra i quali vi sono anche amministrativi e tecnici e non solo, quindi, sanitari.

Per quanto sopra si chiede se l'obbligo previsto dall'art. 14, quindi anche la lett. f, debba applicarsi anche ai dirigenti non sanitari ( es. amministrativi e tecnici).

Inoltre, considerato il fatto che l'art. 14 lett. f richiama espressamente la L. 5 luglio 1982, n. 441 “ Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti. (GU n.194 del 16-7-1982 )”, chiedo se tra gli “alcuni enti” siano ricomprese le Aziende Sanitarie. del SSN.

### **Parte terza**

1) Il D.lgs 97/2016, prevede che le modifiche apportate al D.lgs 33/2013, vadano attuate dalle P.A. entro il 23 dicembre 2016.

Tuttavia le linee guida di cui trattasi, prevedono che la consultazione si concluda il 14 dicembre 2016.

Per quanto sopra chiedo se allo scadere del 14 dicembre 2016, in previsione del successivo termine del 23 dicembre 2016, le linee guida siano da considerarsi definitive e quindi direttamente applicabili o meno;

2) In caso di mancata pubblicazione di dati è previsto che non è più necessaria la presentazione di un eventuale riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo.

Per quanto sopra esposto si chiede se con l'introduzione dell'istituto del riesame , posto in capo all'RPCT ( Art. 5 c.7), venga meno la figura del titolare del potere sostitutivo ex L. 241/90 ART.2 c.9 bis;

3) Con riferimento all' accesso civico generalizzato, è previsto che l'RPCT chieda un parere formale al Garante privacy e che lo stesso si pronunci entro dieci giorni dalla richiesta dell'RPCT.

Nel caso in cui non dovesse pervenire il parere entro i dieci giorni, il RPCT deve procedere ugualmente o deve attendere/sollecitare il riscontro da parte del garante?

## B. DIPENDENTI PUBBLICI

### 16. Luca Alviggi (a titolo personale)

#### Allegato 1

**Primo modulo** Con riferimento alla sezione “bandi concorso” -sottosezione “bandi di concorso espletati” non è chiaro il contenuto della pubblicazione considerata l'abrogazione al comma 2 delle informazioni sui bandi espletati nell'ultimo triennio.

**Secondo modulo** Si segnala che è duplicata la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dirigenziali: gli stessi sono richiesti tanto nella sezione “organizzazione”, quanto in quella “personale”.

**Terzo modulo** Non risulta presente la sottosezione “monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali” nonostante nelle linee guida in consultazione al punto 11 è prevista la permanenza dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 1 co. 28 legge 190/2012.

**Quarto modulo** Non risulta presente al sottosezione relativa alla pubblicazione integrale dei contratti di appalto di valore superiore al milione di euro così come previsto dalla legge 208/2015 (articolo 1, comma 505).



## 17. Cinzia Baggio / Comune Piazzola sul Brenta (PD) (a titolo personale)

Osservazioni pervenute da istruttore area economico-finanziaria e tributi

### **Parte seconda**

Art. 4-bis, co 2 - Dati sui pagamenti: precisare quali sono i dati di pagamento da pubblicare (n. e data mandato di pagamento?) e se per tipologia di spesa sostenuta si intende una descrizione generica (lavori, servizi, forniture) o una descrizione più analitica (acquisto cancelleria, acquisto carta per fotocopiatori...)

Art. 15 - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: si ritiene che sarebbe utile l'indicazione di esempi di incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio.

## 18. Cecilia Bertanza / Comune di Lucca

Osservazioni pervenute da collaboratrice del RT

### **Parte prima**

1) Sottosezione Sovvenzioni, contributi, ... – Atti di concessione:

Segnalazione: in merito alla voce “Albo dei beneficiari” si segnala che l’art. 1 DPR 118/2000 è stato abrogato dall’art. 43, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

2) Sottosezione Organizzazione – Sanzioni per mancata comunicazione dei dati:

non è citato il c. 2 dell’art. 47.

Domanda: è riportato altrove?

3) In relazione alla collocazione nello schema di Amm.ne Trasparente di alcuni dati e documenti, si precisa che questa Amministrazione Comunale non ha il Direttore Generale. Ha quindi il Segretario Comunale, alcuni Dirigenti di ruolo ed alcuni Dirigenti nominati ex art. 110 c.1 TUEL .

Si presume che i dati e documenti relativi al Segretario generale vadano pubblicati in “Incarichi amministrativi di vertice”.

Domanda: dove vanno collocati dati e documenti relativi ai Dirigenti?

- nella sezione “Organizzazione” “Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo, di cui all’art. 14 c. 1 bis”?

oppure

- nella sezione “Personale” “Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali”?

## 19. Giulia Cacopardo / Lombardia Informatica S.p.A.

Osservazioni pervenute dal responsabile dell'Unità operativa di prevenzione della corruzione e trasparenza

### **Allegato 1**

Alcune denominazioni di sotto-sezione di 2° livello risultano essere troppo lunghe e potrebbero rendere difficoltosa la lettura e la navigazione agli utenti (es. "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali").

## 20. Daniela Carnaghi / Camera di Commercio di Novara

Osservazioni pervenute da un funzionario dell'Ufficio personale e controllo di gestione

### **Allegato 1**

**Primo modulo** Si rilevano le seguenti incongruenze:

- nella sotto-sezione 2° livello “Provvedimenti dirigenti amm.vi” in “riferimento normativo” è erroneamente riportata la L. 190/2013, anziché la L. 190/2012;
- nella sotto-sezione 1° livello “Sovvenzioni, contributi...” si riporta l'albo dei beneficiari di cui al d.P.R. 118/2000. Alla luce di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali al punto 9.e.i.) della deliberazione n. 243 del 15.05.2014, la pubblicazione effettuata ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del citato d.P.R. Pertanto sarebbe opportuno rimuovere tale obbligo dall'allegato;
- nella sotto-sezione di 2° livello “Accessibilità e catalogo di dati...” per i singoli obblighi “Regolamenti” e Catalogo di dati, metadati e banche dati” si fa riferimento all'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 82/2005, comma però abrogato dall'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Pertanto, a parte i citati obblighi che dovrebbero essere rimossi, anche la denominazione della sezione appare non più appropriata, in quanto risulta contenere il solo obbligo residuo di pubblicazione degli obiettivi di accessibilità;
- nella sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti” si riporta come riferimento normativo l'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 33/2013, il quale risulta però abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Pertanto nel caso di dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 occorre far riferimento all'art. 7-bis (articolo inserito dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), comma 3.

**Secondo modulo** Si rilevano le seguenti incongruenze:

- nella sotto-sezione 2° livello “Accesso civico” in “riferimento normativo” è erroneamente riportato art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2014, anziché D.Lgs. 33/2013;
- nella sotto-sezione 1° livello “Personale” non si rinviene l'obbligo di pubblicazione dei curricula delle posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 14, c. 1-quinquies.

## 21. Elena Corsi / Unione Comuni Valdera

Osservazioni pervenute dalla responsabile del servizio segreteria

### **Allegato 1**

Sezione provvedimenti organi di indirizzo politico e dirigenti amministrativi: a seguito dell'abrogazione delle lettere a) e c) dell'art. 23, comma 1 D.Lgs. n. 33/2013, il riferimento ai provvedimenti di “autorizzazione o concessione” e ai “concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera” all'interno dei campi relativi ai “Contenuti dell'obbligo” devono essere tolti.

Sezione pagamenti dell'amministrazione: non è prevista la pubblicazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (art. 33 D.Lgs. n. 33/2013)

## 22. Cristiano Digilio / Regione Piemonte

Osservazioni pervenute da un funzionario del settore trasparenza e anticorruzione

### **Parte seconda**

Paragrafo 17 – Art. 37 ed Allegato 1

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 d.lgs. 33/2013 e 29 del d.lgs. 50/2016 sono soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture di beni.

Si ritiene che nell'elenco degli atti soggetti alla pubblicazione debbano essere compresi anche gli atti a valle delle procedure di appalto e quindi il contratto (siano esso scrittura privata che atto pubblico), espressamente annoverato nella fasi dell'iter di cui all' art. 32 d.lgs. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento). Inoltre l'espressa disposizione di obbligo di pubblicità del Contratto è anche previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) al c 505 di cui si riporta uno stralcio: “Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro”.

### **Allegato 1**

(righe 193/207: Sezione bandi di gara e contratti)

Nell'elenco degli atti soggetti ad obbligo di pubblicità ricompresi nell'allegato 1 (file xls) nella sezione bandi e contratti non è previsto il Contratto. Si ritiene che nell'elenco degli atti soggetti alla pubblicazione debbano essere compresi anche gli atti a valle delle procedure di appalto e quindi il contratto (siano esso scrittura privata che atto pubblico), espressamente annoverato nella fasi dell'iter di cui all' art. 32 d.lgs. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento). (cfr. inoltre quanto già descritto nelle note della parte seconda).

## 23. Erika Ercolani / Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Osservazioni pervenute dalla responsabile del settore approvvigionamenti, contabilità e coordinamento

### **Parte seconda**

Si rileva che i verbali di gara contengono dati aventi carattere personale o commerciale o sensibile potenzialmente lesivi della riservatezza degli operatori economici (ad es. commesse effettuate, valori di bilancio, dati finanziari e bancari, curriculum di collaboratori, dati giudiziari) per effetto dei quali emerge la necessità di procedere ad una omissione parziale dei verbali di gara oggetto di pubblicazione, non senza sottacere la difficoltà a valutare correttamente quali dati possano qualificarsi lesivi della riservatezza, degli interessi economici e commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale e il diritto d'autore nonché dei segreti commerciali (in coerenza con l'art. 5-bis co 2, D.Lgs 33/2013). La necessaria rielaborazione del verbale potrebbe, in certi casi, rendere poco comprensibile la motivazione relativa ad una determinata decisione vanificando di conseguenza lo scopo della pubblicazione stessa. Inoltre, il verbale di gara ha natura di atto endoprocedimentale non suscettibile di produrre autonomi effetti giuridici. Del resto, lo stesso art. 29 d.lgs. 50/2013 indica tra gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria il provvedimento del RUP che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento e non anche il relativo verbale di gara. Tale esplicita previsione trova ragione nel fatto che è solo questo atto produttivo di effetti e suscettibile quindi di essere impugnato. Lo stesso atto, avendo natura di provvedimento amministrativo, conterrà le motivazioni che hanno comportato l'ammissione o l'esclusione dalla procedura. Nello stesso senso anche l'art. 33 del decreto, il quale, prevedendo l'approvazione delle proposte di aggiudicazione da parte dell'organo competente, evidenzia che l'esito dell'esame della commissione - di cui il verbale ne è la trasposizione scritta - non è altro che atto avente valore endoprocedimentale a cui deve far seguito l'approvazione dell'organo competente quale atto finale soggetto a pubblicazione.

### **Allegato 1**

Allegato 1 sottosezione Bandi di gara e contratti – Delibera a contrarre

Si ritiene utile premettere che l'Ateneo di Bologna, in adempimento a quanto disposto all'art. 29 del D. Lgs 50/2016, ha provveduto alla pubblicazione di tutti gli atti relativi agli affidamenti pubblici ad esclusione di quelli endoprocedimentali in quanto propedeutici all'adozione del provvedimento finale.

L'Ateneo ha ritenuto di far rientrare tra gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria la delibera a contrarre, primo atto del procedimento di acquisto, non solo per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, ma per tutte le procedure di acquisto.

Ciò premesso, dalla lettura del documento di consultazione in oggetto, tra gli atti soggetti a pubblicazioni vi si trovano solo le delibere a contrarre delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara e non anche le delibere relative a tutte le altre procedure.

A parere della Scrivente dovrebbero rientrare nell'elenco degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria tutti le delibere a contrarre in quanto contenenti tra l'altro anche le motivazioni relative all'individuazione delle procedure di acquisto nonché delle esigenze che con l'acquisto si intendono soddisfare.

## 24. Fabio Fasce / Università degli Studi di Genova (a titolo personale)

Osservazioni pervenute dal Capo settore gare per affidamenti di servizi e forniture

### **Parte seconda**

In merito alle previsioni di cui all'art. 39 relative a contratti di lavori, servizi e forniture, si ritiene opportuno che le presenti linee guida tengano in debita considerazione quanto previsto dall'art. 29 del nuovo Codice dei Contratti in materia di trasparenza.

In particolare, ad avviso di chi scrive, è necessario precisare cosa intenda il citato articolo del Codice quando parla della pubblicazione del “provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”.

Con riferimento ai provvedimenti di esclusione, ad esempio, si intendono le “comunicazioni” di cui all'art. 76, comma 5, lett. c del Codice ?

Inoltre quale tipologia di atti rientrano nella dizione “resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” ?



## 25. Aldo Formigoni / Comune di Verona (a titolo personale)

Osservazioni pervenute da un funzionario

### **Allegato 1**

Obbligo - Personale non a tempo indeterminato: nel riquadro con i contenuti dell'obbligo è previsto anche l' “...elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato...”, tale obbligo fa riferimento ad un periodo dell' Art. 17, c. 1, del d.lgs. 33/2013 soppresso dal d.lgs. 97/2016

## 26. Cristina Franceschi / Provincia di Ferrara (a titolo personale)

Osservazioni pervenute dal RT

### **Parte seconda**

Art. 23- Provvedimenti amministrativi. Il d.lgs. n. 97/2016 ha abrogato espressamente le disposizioni dell'art. 23 relative alla pubblicazioni di autorizzazioni e concessioni, concorsi etc. (e l'intero comma 2 del medesimo articolo). Ad avviso dell'Autorità gli obblighi permarrebbero in quanto previsti dall'art. 1, comma 16, lett a) e d) della L. n. 190/2012 non espressamente abrogato. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi- Codice civile ) le leggi possono essere abrogate per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove norme e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. In tal senso anche la relazione illustrativa del Governo al d.lgs. n. 97/2016 (pag. 17). Non si ritengono più sussistenti tali obblighi di pubblicazione.

Le medesime ragioni sopra espresse valgono anche per gli obblighi di pubblicazione riferiti agli esiti del monitoraggio periodico sul rispetto dei termini procedurali ex art. 24, articolo espressamente abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 96/2016.

All'interno dell'allegato 1) viene riportato un obbligo (di pubblicazione Albo dei beneficiari ) riferito ad un articolo ( art. 1 DPR 118/2000) espressamente abrogato dall'art 43 del d.lgs. n.96/2016. Non si ritiene più sussistente tale obbligo di pubblicazione.

## **27. Dipendente pubblico che ha chiesto che le osservazioni venissero sintetizzate al fine di mantenere l'anonimato**

### **Parte seconda**

Art. 39 Attività di Pianificazione del Territorio. Comma 2.

**Sintesi del contributo:** in merito all'attività di Pianificazione del Territorio di cui all'art. 39 si chiede in quale fase del procedimento amministrativo di presentazione e approvazione delle proposte da parte del privato si verifichi l'obbligo di pubblicazione nella apposita sezione del sito del comune interessato. Non è chiaro se la pubblicazione delle proposte debba precedere o seguire l'adozione dello strumento urbanistico o se anche dalla semplice protocollazione di una proposta faccia derivi l'obbligo di pubblicazione.

## 28. Luigi Perrotta / AIPO - Agenzia interregionale per il fiume Po – Parma (a titolo personale)

Osservazioni pervenute dal responsabile (P.O.) del sistema informativo aziendale

### **Parte seconda**

In merito a quanto disposto dall'art. 4-bis, comma 2 - del D.Lgs 33/2013, come modificato ed integrato dal D. Lgs 97/2016, si chiede:

- 1) se possa essere utilizzata, come fonte di elaborazione, la base informativa relativa ai “mandati di pagamento”;
- 2) se possa apparire il nome del soggetto “beneficiario” del pagamento;
- 3) se debba apparire l'importo del pagamento medesimo (lordo totale);
- 4) se la tipologia di spesa possa essere descritta riportando la causale del mandato, unitamente ai primi tre livelli tassonomici della spesa (armonizzati su base nazionale, standard Arconet);
- 5) se possano essere esclusi i pagamenti a favore di beneficiari inquadrabili come “dipendenti dell'ente” (vedi anche comma 3 dello stesso art. -bis), ed i pagamenti conseguenti ad essi correlati (es. versamenti previdenziali, contributi sindacali);
- 6) se possa funzionare una tempistica ritmata con periodicità trimestrale;
- 7) se non sia il caso di prevedere una certa sfasatura (es. non meno di sei mesi) fra il pagamento e la pubblicazione dei dati (per motivi di sicurezza del beneficiario) ed assicurati gli adempimenti in termini di fungibilità del pagamento medesimo (es. CIG, tracciabilità, verifica Equitalia).

## 29. Andrea Rossi / ARPAT - Agenzia per la protezione ambientale della Toscana

Osservazioni pervenute dal dirigente del Settore bilancio e contabilità

### **Parte seconda**

Art. 4-bis, co. 2 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Per quanto riguarda i dati dei pagamenti da pubblicare non è chiaro cosa si intenda per “tipologia di spesa sostenuta”. Si fa forse riferimento alla classificazione SIOPE ? E come devono comportarsi gli enti che non sono soggetti agli adempimenti SIOPE ?

Per altri dati da pubblicare per la trasparenza, è previsto che se il dato è disponibile su una banca dati pubblica, perché già trasmesso, la pubblicazione del dato può essere assolta con la pubblicazione nel sito dell'ente del collegamento ipertestuale alla banca dati pubblica; nel caso dei pagamenti, per gli enti che sono soggetti agli obblighi SIOPE e i cui pagamenti sono già presenti nella banca dati “soldi pubblici”, non sembra conforme ai principi di semplificazione ed economia degli adempimenti dover ripetere la pubblicazione nel sito dell'ente.

## 30. Laura Strano - Community Trasparenza siti web P.a.

Osservazioni pervenute dalla fondatrice

### Parte prima

paragrafo 2: E' utile rammentare e suggerire che Il Piano oltre a indicare i nominativi dei soggetti responsabili per ogni obbligo di pubblicazione indichi anche: i tempi delle singole fasi del procedimento ( trasmissione e pubblicazione ) e l'obbligo di garantire la tracciabilità dell'intero procedimento che è funzionale al sistema delle responsabilità di ciascuno.

paragrafo 3 . Data la finalità della normativa è importante rammentare che laddove non ci siano dati personali, o comunque tutte le volte che l'Amministrazione lo ritenga può comunque decidere di pubblicare nei c.d. dati ulteriori. In merito ai criteri di qualità di cui all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 specificare l'obbligo di indicare la data di pubblicazione aggiungendo le successive date di aggiornamento.

Atti generali delle Regioni - Inserire le Norme di attuazione finanziaria

### Parte seconda

Art. 12 Atti di carattere normativo e amministrativo generale : si chiede di fornire degli esempi in merito a “ ogni atto -sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale , che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività dell'amministrazione/ente e i codici di condotta. “ Ad esempio dovrebbero rientrare anche le circolari interne ammesso che abbiano valore e gli ordini di servizio. E' essenziale che ciò venga chiarito con le linee guida.

Art. 15 Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza : con riferimento agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti chiarire che vanno pubblicati anche quelli a carico del fondo della contrattazione fornendo degli esempi : RUP, indennità per specifiche responsabilità nel CCNL regione e autonomie locali , alte professionalità, incarichi di coordinamento nel CCNL Sanità pubblica

Art. 29 : Aggiungere obbligo di pubblicare nota integrativa molto utile perché sia comprensibile ai cittadini

### Parte terza

Il ricorso al titolare del potere sostitutivo è sempre garantito.

Specificare meglio il rinvio alle Linee Guida inserendo anche il link.

eliminare l'asserzione in base a cui “ non risulta più necessaria la presentazione del riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo e chiarire se possibile la richiesta di riesame al Responsabile come per l'accesso civico generalizzato perché appare assurdo che per atti la cui pubblicazione è obbligatoria non sia prevista una minor tutela per il cittadino.

### Allegato 1

Estremi di approvazione degli atti di carattere generale con i link ai testi ufficiali, con data di aggiornamento e periodo di vigenza.

Riferimenti normativi su organizzazione e attività: Regolamenti di amministrazione e di contabilità, statuti, DPCM e DM di organizzazione . Circolari raggruppate per argomento e ricercabili per anno.

Documenti di programmazione strategico-gestionale per ciascun anno devono contenere direttive amministrative, obiettivi da raggiungere in base al compito istituzionale atti di indirizzo, piano dei conti, capitoli di bilancio con stanziamenti e obiettivi, eventuali convenzioni (per agenzie fiscali e concessionari di servizi pubblici)

Art. 29 : Aggiungere obbligo di pubblicare nota integrativa molto utile

Scadenario obblighi amministrativi deve essere impostato con motore ricerca per anno e per argomento

\*manca obbligo per posizioni organizzative senza incarico dirigenziale (pubblicazione cv)

\*manca obbligo per dati 14 c.1 ter per dirigente senza incarico dirigenziale

\*per personale non a tempo indeterminato si fa ancora riferimento a elenco titolari

\* società partecipate art. 22c.3 si fa ancora riferimento art. 14 e 15

\* si prevede ancora in altri contenuti accessibilità gli obblighi di regolamenti, catalogo e provvedimenti utilizzo servizi in rete anche dopo abrogazione art. 52 c. 1 d.lgs. 82/2005

\* obiettivi accessibilità bisognerebbe aggiungere “ e lo stato di attuazione del “piano per l'utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro”

Indicatore tempestività dei pagamenti e Ammontare complessivo dei debiti deve essere anche ad aggiornamento trimestrale (come previsto dall'art. 33)

## 31. Luciana Totti / Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT (a titolo personale)

Osservazioni pervenute da appartenente al Settore Affari generali

### Parte seconda

Art. 33 Dati sui tempi di pagamento: non è menzionato l'indicatore a cadenza trimestrale che, secondo il testo modificato pubblicato su normattiva, dovrebbe comunque essere accompagnato dall'ammontare complessivo dei debiti e dal numero delle imprese creditrici.

### Allegato 1

**Primo modulo** 1) Nella sotto-sezione livello 1 Organizzazione è corretta la denominazione della sotto-sezione livello 2 Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e i titolari di incarichi dirigenziali quando i dati per i titolari di incarichi dirigenziali sono richiesti nella sotto-sezione livello 1 Personale?

2) Alla sotto-sezione livello 1 Consulenti e collaboratori l'aggiornamento è tempestivo mentre il comma 4 dell'art. 15 prevede che i dati siano pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico.

3) Alla sotto-sezione livello 1 Pagamenti dell'amministrazione manca l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

4) Alla sotto-sezione livello 1 Bandi di concorso: non rappresenta una duplicazione pubblicare i bandi di concorso accompagnati dai criteri di valutazione e dalle tracce delle prove scritte in formato tabellare e pubblicare l'elenco dei bandi espletati sempre in formato tabellare? La normativa chiede solo l'elenco dei bandi in corso, presupponendo che una volta espletato il concorso il bando sia cancellato, mentre la denominazione del singolo obbligo in griglia è Elenco dei bandi espletati con contenuto dell'obbligo Elenco bandi in corso.

5) Manca sotto-sezione 2 livello relativa all'art. 24 dati aggregati relativi all'attività amministrativa

**Secondo modulo** Nella sezione Bandi di gara e contratti i contenuti dell'obbligo risultano in alcune parti duplicati:

1) Avvisi e bandi - "Avviso relativo all'esito della procedura", senza richiamo all'art. del codice dei contratti

Avviso sui risultati della procedura di affidamento con dettaglio delle varie voci e richiami al codice di contratti

2) Avvisi e bandi - "Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi", senza richiamo all'art. del codice dei contratti

Avvisi e bandi - "Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4, d.lgs 50/2016)" che attiene alla pubblicazione a livello nazionale



## **32. Paola Braglia / Agenzie e Aziende Sanitarie della Lombardia e IZSLER (cfr. nota finale sui segnalanti) (a titolo personale)**

### **Parte prima**

Paragrafo 2: valutare la reale opportunità di indicare i nominativi dei responsabili della individuazione/elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione nel PTPCT, stante il dispositivo dell'art.10 c.1 D.Lgs.33/13 (così come sostituito dall'art. 10, comma 1lett b) del D.Lgs.97/16), che prevede che nel PTPC siano indicati “I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”. Parrebbe quindi sufficientemente esaustivo e coerente con la norma, l'indicazione del responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione.

### **Parte seconda**

Art.4bis c.2: si chiede, per gli Enti del SSN, di specificare che tale obbligo è sostituito da quello analogo previsto dall'art. 41, c. 1bis.

Art.41: Si ritiene che la pubblicazione, per la “dirigenza sanitaria” di cui all'art. 41, c.2, dei dati e delle informazioni di cui all'art.14 del decreto in esame possa avvenire solo a seguito dell'entrata in vigore di una modifica legislativa, non apparendo sufficiente una indicazione contenuta in un atto di indirizzo, per quanto autorevole, come il PNA. Ciò anche in relazione ai principi relativi al trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 196/2003 e di quanto previsto dall'art. 4, c.3, del D.Lgs. 33/2013, in merito alle modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni, che non siano oggetto di un obbligo legislativo di pubblicazione. A tal fine è stato inviato un apposito quesito a Regione Lombardia e ARAC.

### **Parte terza**

Al Paragrafo 21: le linee guida di cui al documento in consultazione apportano significative modifiche, non solo al contenuto degli obblighi, ma anche all'alberatura strutturata nell'apposita area Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale. Tenuto conto che le stesse sono in consultazione fino al 14/12 e saranno oggetto di un apposito provvedimento di adozione a ridosso della decorrenza della nuova disciplina, prevista per il 23.12 pv., risulta poco probabile che le Istituzioni possano, nei termini indicati, modificare lo scheletro delle aree dei siti web, che organizza gli obblighi di pubblicazione, di cui alla Tabella allegata al Documento in consultazione. Gli aspetti che rilevano, sono: sia di ordine tecnico, facilmente comprensibili, che economico. Infatti eventuali revisioni effettuate prima del licenziamento di un Documento definitivo, potrebbero essere oggetto di ulteriori modifiche, ad esempio a seguito di cambiamenti intervenuti al termine della consultazione, che comporterebbero inevitabili spese non necessarie, se opportunamente pianificate, a seguito dell'applicazione di un atto definitivo. Pertanto, a normativa invariata, si propone di tener conto di questa evidenza nel dettato provvedimentale, prevedendo una eventuale proroga alla scadenza definitiva, per consentire l'adeguamento tecnico del sito.

## **Allegato 1**

Specialisti ambulatoriali: In relazione ai dati da pubblicare ex Accordo Collettivo Nazionale 15/12/15 citato nelle linee guida (paragrafo art.41) sarebbe necessario che la griglia indicasse in quale voce inserirli; Sotto sezione 1 livello - Dirigenti (responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse) - sotto - sezione 2 livello SSN Dirigenti: per una più corretta applicazione del dispositivo normativo sarebbe utile definire con precisione quale valenza attribuire al termine SSN Dirigenza, definendo se si tratta dei professionisti di cui alle aree dirigenziali III e IV del CCNL (Medica, Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa), ovvero alla sola area IV (Medica, Veterinaria) e III (limitatamente alla Sanitaria) del CCNL, ovvero unicamente alla Dirigenza Sanitaria, intesa quale sezione specifica dell'area IV (biologi, psicologi, farmacisti, ecc.).

## **Nota finale sui segnalanti**

Le presenti osservazioni sono state condivise e redatte dai RPCT delle seguenti Aziende e Agenzie: ASST Mantova, ASST Cremona, ASST Crema, ASST Spedali Civili Brescia, ASST Garda, ASST Franciacorta, ASST Valcamonica, ATS Bergamo, ATS Val Padana, ATS Milano Metropolitana, IZS Lombardia ed Emilia-Romagna.

## C. ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE

### 33. Fabio Sanna / SSR Regione Emilia-Romagna (cfr. nota finale sui segnalanti)

#### Parte prima

Nella bozza di linee guida, si introduce in vari punti il concetto di “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (PTPCT). Visto che il D.Lgs.97/16 parla sempre solo di PTPC, sarebbe opportuno che le Linee guida dessero conto di tale innovazione nella denominazione del Piano (peraltro ragionevole), in modo da fornire un indirizzo chiaro e comune.

Al Paragrafo 2, non è chiaro il motivo per il quale il PTPCT debba essere pubblicato nel sito istituzionale “entro un mese dall'adozione”, e non “entro il 31/1 di ogni anno”, o semmai “tempestivamente”.

Al Paragrafo 3, non si comprende l'esigenza di individuare nel PTPCT i NOMINATIVI dei responsabili della individuazione/elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione pubblicazione, visto che l'art.10 c.1 D.Lgs.33/13 (come rivisto dal D.Lgs.97/16) prevede che nel PTPC siano indicati “i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”: sembrerebbe coerente con la norma (e più funzionale nel caso di organizzazioni complesse) indicare il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, peraltro similmente a quanto disposto per i procedimenti amministrativi (art 35 del D.Lgs.33/13 come rivisto dal D.Lgs.97/16).

#### Parte seconda

Art.4bis c.2: Per gli enti del SSN sarebbe opportuno specificare in modo esplicito che tale obbligo è sostituito da quello analogo (e più completo) previsto dall'art. 41, c. 1bis.

Art.22: Sarebbe opportuno specificare che l'art.26 c.6 D.Lgs.175/16 esclude esplicitamente dagli obblighi di cui all'art.19 (compresi quindi anche i cc.5 e 6) le sperimentazioni gestionali ex art.9bis D.Lgs.502/92 smi (in RER ne sono presenti 3), e quindi in questi casi non è applicabile quanto indicato nel punto b

Art.29: Sarebbe opportuno precisare che il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” non è applicabile alle Aziende sanitarie e alle Agenzie Ambientali in contabilità economico-patrimoniale.

Art.38: Probabilmente il riferimento a “contratti e appalti” presente nel testo si riferisce a “bandi di gara e contratti”, altrimenti andrebbe meglio chiarito

Art.41: Si condividono le argomentazioni a sostegno dell'opportunità di un intervento legislativo diretto a correggere il riferimento contenuto nell'art. 41, c.3, del D.Lgs. 33/2013, aggiornandolo all'art. 14 del medesimo decreto. Si ritiene tuttavia che la pubblicazione, per la “dirigenza sanitaria” di cui all'art. 41, c.2, dei dati e delle informazioni di cui all'art.14 del decreto in esame possa avvenire solo a seguito dell'entrata in vigore della modifica legislativa, non apparendo sufficiente una indicazione contenuta in un atto di indirizzo, per quanto autorevole, come il PNA. Ciò anche in relazione ai principi relativi al trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 196/2003 e di quanto previsto dall'art. 7 bis c.3, del D.Lgs. 33/2013 in merito alle modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni che non siano oggetto di un obbligo legislativo di pubblicazione. La RER ha dato indicazioni alle Aziende sanitarie di pubblicare per la predetta dirigenza, nelle more della modifica legislativa, i dati e le informazioni di cui all'art. 15.

### **Parte terza**

Al Paragrafo 21: tenuto conto che le linee guida in oggetto introducono significative modifiche alla struttura del sito istituzionale Amministrazione Trasparente e che le stesse sono in consultazione fino al 14/12, è ragionevole che saranno ufficializzate poco prima del 23/12. Appare quindi oggettivamente non ipotizzabile che i siti siano ristrutturati in coerenza con le linee guida stesse nei termini indicati, tenuto conto dei tempi necessari per fornire ai tecnici (talvolta esterni) indicazioni precise (e tempi adeguati) in modo da evitare costi e modifiche ulteriori. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs.97, si suggerisce pertanto di evidenziare esplicitamente nel testo tale situazione oggettiva, eventualmente prorogando la scadenza definitiva per l'adeguamento tecnico del sito il 31/1/17 (in coincidenza cioè con l'adozione del PTPC). Inoltre per alcuni adempimenti già previsti nel D.Lgs. 33 abrogati dal D.Lgs. 97, molte Aziende (probabilmente non valutando il sottinteso coordinamento con la L.190, peraltro non esplicitato nel D.Lgs. 97/2016) devono riprendere in taluni casi modalità organizzative nel frattempo abbandonate (vedi artt. 23 e 24)

### **Allegato 1**

Premesso che la griglia non risulta pienamente analizzabile senza la completa compilazione della colonna "Ambito soggettivo di applicazione", si specifica quanto segue:

Specialisti ambulatoriali: In relazione ai dati da pubblicare ex Accordo Collettivo Nazionale 15/12/15 citato nelle linee guida (paragrafo art.41) sarebbe necessario che la griglia indicasse in quale voce inserirli  
Incarichi amministrativi di vertice delle aziende sanitarie (DG/DS/DA): rispetto ai contenuti degli obblighi di pubblicazione, parrebbe opportuno specificare che per il DG la pubblicazione di alcuni dei dati (es. dichiarazione patrimoniale, dichiarazione di inconf/incomp) fosse fatta dalla Regione (ossia dal soggetto che effettua la nomina), diversamente da DA e DS (che sono di nomina aziendale); peraltro, per la dichiarazione di inconf/incomp è la stessa legge a prevedere che la pubblicazione sia a carico del soggetto che effettua la nomina (art. 20, c.3, d.lgs. 39/2013);

Dirigenti (responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse): in questa voce parrebbe compresa, senza alcuna distinzione, tutta la dirigenza delle Aziende sanitarie, anche quella amministrativa; occorre chiarire definitivamente il significato del termine dirigenza sanitaria esplicitando se si tratta di tutta la dirigenza delle Aziende sanitarie (medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa), ovvero della Dirigenza sanitaria in senso lato (medica, veterinaria e sanitaria), ovvero della Dirigenza sanitaria in senso stretto (biologi, psicologi, farmacisti, ecc.)

Dirigenza: è prevista la pubblicazione della dichiarazione di inconf/incomp, mentre sarebbe opportuno specificare che nelle Aziende sanitarie anche gli orientamenti ANAC limitano tali dichiarazioni ai soli incarichi di vertice (DG/DS/DA)

### **Nota finale sui segnalanti**

Le presenti osservazioni sono state redatte dall'OIV-SSR, unico per le Aziende ed Enti del SSR della Regione Emilia-Romagna (ai sensi della LR.43/2001 come modificata dalla LR.26/2013 e della DGR 334/2014), in collaborazione ed in condivisione con i RPCT delle Aziende stesse e con il Servizio regionale Amministrazione del servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario.

## **D. SEGRETARI COMUNALI, REGIONALI E PROVINCIALI**

### **34. Gianluca Giovanardi / Comune di Gressan – Valle d’Aosta**

#### **Parte seconda**

In riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 così come modificato dal d.lgs. 97/2016 andrebbero chiarite le modalità e, in ogni caso, gli effettivi obblighi di pubblicazione in capo ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa. La CIVIT, con provvedimento n. 65 del 2013, aveva precisato che gli obblighi di pubblicazione previsti da detto articolo per i titolari di cariche elettive negli enti locali al di sotto dei 15000 abitanti non si estendevano anche alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali personali previste espressamente alla lettera f) del comma 1.

Considerato che l'attuale previsione della disposizione citata, come detto, estende detti obblighi anche ai titolari di incarichi dirigenziali, nonché ai titolari di posizione organizzativa, andrebbe chiarito se anche a tali figure possa o meno applicarsi estensivamente quanto precisato dal provvedimento CIVIT per gli enti con popolazione inferiore a 15000 abitanti.

## E. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

### 35. CIMO – Sindacato Medici Ospedalieri

#### **Parte seconda**

Art. 41: la dirigenza medica è tale solo per le funzioni mediche. I medici pubblici non adottano nessun provvedimento né tanto meno intervengono nei procedimenti di spesa o nelle gare pubbliche, perché nel SSN è prevista una distinta e autonoma dirigenza amministrativa che fa le gare, adotta i provvedimenti della PA, ecc. E' quindi corretto che nella novella del d.lgs. 33/2013 il legislatore abbia mantenuto l'art. 41 che prevede per tutta la dirigenza sanitaria gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 e non quelli dell'art. 14. Non si tratta di un refuso. In sostanza, le aziende già debbono pubblicare d'ufficio tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi, i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle procedure, gli atti di conferimento: come in una gara d'appalto. In ragione della pubblicazione di tutti detti provvedimenti, il legislatore nazionale ha previsto - con rinvio all'art. 15 e non all'art. 14 - che gli ulteriori dati da pubblicare relativamente alla dirigenza sanitaria siano (solo) i seguenti: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Tant'è che lo stesso art. 41, comma 3, specifica che ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario. Per i medici ospedalieri, la pubblicazione dei dati ex art. 14 sarebbe abnorme, ingiustificata, del tutto inutile ai fini della reale trasparenza e senz'altro causativa di lesione ingiustificata della privacy dei medici ospedali.

## F. PRIVATI CITTADINI

### 36. Francesco Addante

#### Parte prima

[http://www.francescoaddante.eu/consultazioni\\_online/trasparenza\\_dati\\_obblig\\_contrib\\_linee\\_g\\_anac.html](http://www.francescoaddante.eu/consultazioni_online/trasparenza_dati_obblig_contrib_linee_g_anac.html)

Oltre al rinvio ad altre linee guida in corso di adozione dovrebbe essere riportate ulteriori materie di trattazione):

- \* Identificazione dei dati da pubblicare in forma riassuntiva
- \* Casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni e particolari modalità semplificate
- \* Determinazioni in merito all'accesso a "Dati Statistici per Finalità Scientifiche"

Non è stata affrontato il Processo di Mobilità dei Dipendenti circa la pubblicità in forma adeguata del D.f.p. e anche per il personale in servizio presso le Città metropolitane e le Province [(Comma 3 dell'art. 42 del D.lgs. 97/2016 (Disposizioni transitorie)) ]

Riguardo al PTPCT (Cap.2) si rimanda a quanto indicato in [http://www.francescoaddante.eu/consultazioni\\_online/trasparenza\\_dati\\_obblig\\_contrib\\_linee\\_g\\_anac.html#ptpct](http://www.francescoaddante.eu/consultazioni_online/trasparenza_dati_obblig_contrib_linee_g_anac.html#ptpct) e in particolare in merito a

Proposta n.1: suggerire un sistema che tracci la mancata comunicazione tra chi detiene il dato e chi lo deve trasmettere o pubblicare

Proposta n.2: il tracciamento è necessario per individuare le responsabilità in caso di rilievo per mancata o carente pubblicazione

Proposta n.3: fornire dettagli circa l'esatta individuazione della posizione giuridico ed economica o dirigenziale del dipendente che dovrà ricoprire la funzione del "Responsabile della pubblicazione"

Circa la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione, trascorso il quinquennio i dati spariscono dal lato pubblico ma non dalla banca dati interna e non più visibile della P.A. che proprio per questo motivo sarà in grado di continuare a consentirne l'accesso. Si suggerisce di modificare il testo come proposto. Inoltre, apportando le modifiche illustrate, si propone di dare maggiore rilevanza alla novazione dell'art. 8 c.3 che prevede un periodo maggiore o minore dei 5 anni, tutto come indicato in <http://tinyurl.com/za4zht7>

#### Parte seconda

Si rinvia a quanto indicato in

[http://www.francescoaddante.eu/consultazioni\\_online/trasparenza\\_dati\\_obblig\\_contrib\\_linee\\_g\\_anac.html#elenco\\_proposte](http://www.francescoaddante.eu/consultazioni_online/trasparenza_dati_obblig_contrib_linee_g_anac.html#elenco_proposte)

In particolare si segnala in merito a:

- \* par. 6 Art. 15 Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- si suggerisce, sin da ora, (rispetto alla centralizzazione delle informazioni che avverrà entro il 23 Giugno 2017 tramite le Banche dati di cui all'ALLEGATO B articolo 9-bis), di unificare gli obblighi informativi comuni tra quanto richiesto dal Decreto trasparenza (art.18 in 'Personale' e art.15 in 'Consulenti e collaboratori' di A.T.) e quanto prescritto dal Testo unico del Pubblico Impiego (art. 53 del D.lgs.

165/2001 per l'Anagrafe delle Prestazioni presso la PERLAPA del D.f.p.)

- anche se rientranti nel quadro del rapporto di lavoro, precisare tra gli obblighi di pubblicazione in in 'Personale' di A.T.) gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa senza alcuna esclusione considerando che ai sensi del c.5 dell'art. 7 bis sono informazioni che devono essere pubbliche e che riguardano materie analoghe a quelle in tema di concorsi, progressioni di carriera, e altre questioni simili, una delle aree definite a maggior rischio corruzione.(art.1 co. 16 lett 'd)' della L.190/2012)

- si suggerisce di citare i “patrocini legali” ed altri tipi di incarico analoghi fornendo informazioni di dettaglio per distinguere quelli di “consulenza e collaborazione” da quelli inquadrabili come “contratto di appalto di servizi

\* par. 17 Art. 37 Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- si suggerisce di mettere ben in evidenza nello schema di pubblicazione che dovranno essere pubblicate anche le procedure per l'affidamento “sotto soglia” disciplinate all’art. 36 del nuovo codice degli appalti tra cui gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro

- definire cosa s'intende x Resoconti della gestione finanziaria dei contratti ed eventi particolari

### **Parte terza**

Par. 22 Accesso Civico per mancata pubblicazione dei dati

Nel merito si rinvia a quanto indicato in

[http://www.francescoaddante.eu/consultazioni\\_online/trasparenza\\_dati\\_obblig\\_contrib\\_linee\\_g\\_anac.html#potere\\_sostitutivo](http://www.francescoaddante.eu/consultazioni_online/trasparenza_dati_obblig_contrib_linee_g_anac.html#potere_sostitutivo)

Infatti, non si condivide la precisazione secondo cui non sia più` necessaria la presentazione di un eventuale riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo visto che tale facoltà è ancora esercitabile per tutti i procedimenti amministrativi, quali quelli di un'istanza di accesso civico ai sensi della L.241/90, legge quest'ultima sopravvissuta alla revisione della normativa in materia dopo le novazioni introdotte dal D.lgs. 97/2016 (anche se è stato abrogato l'art. 5.c.4 del D.lgs. 33/2013 risulta ancora vigente ai sensi dell'art. 35 c.1 let. “m)” dello stesso Decreto Trasparenza).

Se vi sono controdeduzioni a tale tesi nel merito della questione si suggerisce di segnalarle. Nel caso in cui, invece, tale convincimento non sia più confermato si chiede di eliminarlo nella versione definitiva.

### **Allegato 1**

Nel merito si rinvia a quanto indicato in

[http://www.francescoaddante.eu/consultazioni\\_online/at\\_schema Pubbl\\_all1.pdf](http://www.francescoaddante.eu/consultazioni_online/at_schema Pubbl_all1.pdf) e

[http://www.francescoaddante.eu/consultazioni\\_online/trasparenza\\_dati\\_obblig\\_contrib\\_linee\\_g\\_anac.html#schema\\_pubblicazione\\_proposte](http://www.francescoaddante.eu/consultazioni_online/trasparenza_dati_obblig_contrib_linee_g_anac.html#schema_pubblicazione_proposte)

Si suggerisce di segnalare PreIndicazioni per una corretta Pubblicaz(ione) Obbligatoria (assenza e qualità informazioni, conseguenze)

In particolare si comunicano le seguenti modifiche da apportare per rendere il modello di pubblicazione conforme alle disposizioni normative e a quelle pubblicate dalla stessa ANAC:

\* Bandi di gara e contratti

- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Tabella dei dati richiesti dell’art. 1 c 32 L.190/2012, così come declinati dall’art. 4 della Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 e precedenti modifiche e integrazioni, relativamente a contratti di servizi e



forniture e non (ad esclusione dei lavori), non acquisiti ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG e AVCPASS (ai sensi dell'art. 8 e 9 della stessa Delibera)

Contratti di servizi e forniture e non: si fa riferimento al non, perché possono esserci delle fattispecie che pur non riferendosi a lavori, servizi e forniture, possono essere comprese tra quelle da trasmettere ai sensi dell'art. 1 c.32 della l.190/2012 come ad esempio le spese di qualsiasi importo effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale.

- BDAP

Dati richiesti per i contratti di Lavori dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, in attuazione del D.lgs. del 29/12/2011 n. 229 per il Monitoraggio opere pubbliche, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) secondo quanto previsto dall'allegato A del D.M. 26-02-2013

\* Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici ..

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento: no Verbali di gara ma provvedimento (atto amministrativo, ossia determina dirigenziale) in provv(edimento) per ogni fase endoprocedimentale relativa alle ammissioni ed esclusioni

## 37. Dario Sebastiano Di Maria

### **Allegato 1**

Nell'allegato 1 non mi sembra di aver riscontrato la parte relativa all'obbligo di pubblicazione del solo curriculum da parte di titolari di posizione organizzativa che non svolgono funzioni dirigenziali.

Il vigente art. 14, comma 1-quinquies recita che "1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate (...) Per gli altri titolari di posizioni organizzative é pubblicato il solo curriculum vitae."

E' quindi evidente ed esplicito, stante il tenore letterale della disposizione, che il legislatore con le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 non ha inteso abrogare un precedente livello di trasparenza (curricula dei titolari di posizioni organizzativa), ma ha inteso estendere ad alcuni titolari, quelli cioè che svolgono funzioni dirigenziali, gli obblighi di trasparenza previsti per i dirigenti, lasciando immutato il precedente livello di trasparenza riguardante la pubblicazione del solo curriculum per gli altri titolari di posizione organizzativa, quelli cioè che non svolgono funzioni dirigenziali.

## 38. Iolanda Nanni

Osservazioni pervenute da un consigliere regionale Lombardia- portavoce capogruppo del Movimento 5 Stelle

### **Parte prima**

Nell'apprezzare l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza, si segnala che sarebbe opportuno che tra i destinatari degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 vi fossero anche le società indirettamente partecipate in misura maggioritaria da enti pubblici. nell'esercizio del mandato istituzionale, nella mia qualità di consigliere regionale, nonostante potessi usufruire di un accesso "qualificato", ho purtroppo riscontrato l'impossibilità ad accedere a dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse svolta da tali società e ciò nonostante le stesse fossero destinatarie di finanziamenti pubblici o svolgessero servizi pubblici locali di rilevanza economica.

### **Parte seconda**

Con riferimento specifico agli obblighi di cui agli art. 4 bis co. 2 (dati sui pagamenti) art. 12 (atti di carattere normativo e amministrativo), art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), art. 31 (dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione) art. 32 (dati sui servizi erogati), art. 33 (dati sui tempi medi di pagamento), art. 37 (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si segnala l'opportunità che tali obblighi siano estesi anche alle società indirettamente partecipate in misura maggioritaria da enti pubblici e che sono destinatarie di finanziamenti pubblici o svolgono servizi pubblici locali di rilevanza economica.

### **Parte terza**

Con riferimento all'art. 22 (accesso civico per mancata pubblicazione di dati), in caso di mancata pubblicazione di dati, si suggerisce di poter comunque presentare un'istanza di riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo o mantenere la possibilità di ricorrere al difensore regionale prima di far ricorso al tribunale amministrativo regionale, in quanto il ricorso all'organo giurisdizionale a differenza degli altri casi, comporta un aggravio economico che potrebbe essere evitato.

## G. ALTRO

### 39. Pierdanilo Melandro / ITACA

Osservazioni pervenute da un funzionario degli Affari giuridici e Legislativi

#### **Parte prima**

3. Il criterio della conformità ai documenti originali non sembra tenere in giusta considerazione la prossima digitalizzazione dell'attività amministrativa, compresa dunque la digitalizzazione delle procedure di scelta del contraente, e il principio di unicità del luogo di pubblicazione, di cui all'art. 9-bis d.lgs. 33/2013. Infatti, visto che entro il 18 ottobre 2018 (ai sensi dell'art. 40 c. 2 d.lgs. 50/2016) tutte le SA dovranno disporre di una piattaforma di e-procurement, mediante la quale verranno svolte tutte le attività connesse all'indizione e all'aggiudicazione di un contratto pubblico, e considerato che in applicazione dell'art. 9-bis d.lgs. 33/2013, le informazioni devono essere pubblicate in un unico luogo coincidente con il luogo di pubblicazione originaria e che l'obbligo di trasparenza si considera assolto con la pubblicazione sul sito istituzionale del collegamento ipertestuale al sito di pubblicazione originaria, la "conformità ai documenti originali" non può costituire un indice/criterio di qualità delle informazioni pubblicate, ma al contrario, si presta ad essere interpretata come un suggerimento/una legittimazione ad una gestione degli obblighi di pubblicazione non efficiente e non in grado di assicurare l'univocità delle informazioni.

#### **Parte seconda**

In riferimento all'art. 37, si rileva che non appare appropriato in questa sede prevedere la pubblicazione dei verbali di gara. La pubblicazione di tali atti, che potrebbero contenere anche informazioni riservate sotto molteplici profili, infatti, non risulta congruente e sovrabbondante rispetto alla corretta attuazione del principio di trasparenza enunciato all'art. 29, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, finalizzato a consentire la ricostruzione delle scelte, delle motivazioni e valutazioni inerenti il procedimento di acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso la pubblicazione degli atti della procedura da cui è possibile evincere tali elementi.

I verbali di gara, ancorché richiamati negli atti pubblicati ai sensi della succitata disposizione, possono assumere rilevanza ai fini di un eventuale contenzioso e pertanto possono formare oggetto di accesso agli atti in funzione di tale specifico scopo, secondo le regole e in presenza delle condizioni previste per il relativo esercizio in base alle norme generali di cui alla L. 241/1990 e a quelle speciali di cui all'art. 53 del Codice, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della protezione dei segreti tecnici e commerciali.

#### **Parte terza**

1. Ribadita l'inutilità ai fini di trasparenza e tutela dei cittadini della pubblicazione di tutti gli atti di gara e premesso che i sistemi informativi garantiranno, non appena saranno disponibili le necessarie specifiche, la pubblicazione degli atti di gara puntualmente individuati dall'art. 29 d.lgs. 50/2016;

preso atto che in seguito alle recenti modifiche normative, tutte le SA dovranno avvalersi di sistemi telematici di acquisto mediante i quali svolgeranno tutte le attività connesse all'indizione, allo

svolgimento e all'aggiudicazione di un contratto pubblico;

premesso che il principio di unicità del luogo di pubblicazione e il corollario che esso deve coincidere con il luogo di prima pubblicazione delle informazioni, sono funzionali a garantire l'univocità delle informazioni e conseguentemente ad accrescere la trasparenza dell'attività amministrativa;

preso atto che i sistemi informativi regionali sono individuati dal legislatore, ai sensi dell'art. 29 c. 4 d.lgs. 50/2016, come il mezzo mediante il quale le SA assolvono agli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici e che pertanto essi rappresentano il luogo di prima pubblicazione delle informazioni;

ritenuto che al fine di dare seguito e concreta realizzazione ai principi sopra esposti, debbano essere promosse modalità di adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza coerenti a questi indirizzi generali, come per esempio la pubblicazione mediante l'indicazione del link al luogo presso cui le informazioni sono disponibili, anche se esso si trova su altri siti o piattaforme;

tutto questo considerato, si svolgono le seguenti osservazioni.

1. adempimento degli obblighi di pubblicazione tempestiva ai sensi dell'art. 1 c. 32, L 190/2012, la bozza non pare considerare né l'obbligo di procedure telematiche né l'impatto che tale obbligo avrà sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla luce del principio dell'unicità del luogo di pubblicazione.

### **Allegato 1**

In riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell'art. 23, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016, non è più prevista la pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione. A tal proposito la proposta di pubblicazione di tali provvedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 16 della L. 190/2012, troverebbe una più utile collocazione in connessione alla pubblicazione da assolvere ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) che rinvia al Codice dei contratti, con specifico riferimento all'art. 29, comma 1, in cui si prevede la pubblicazione di tutti gli atti della procedura, ivi compresi, pertanto i provvedimenti di aggiudicazione e le tutte le determinazioni a contrarre, anche in caso di procedure negoziate senza bando. Se infatti si prevede la pubblicazione dell'atto che motiva in ordine alla procedura prescelta, tale indicazione sembra fare riferimento all'atto prodromico della procedura di affidamento.

#### 40. Gabriella Sparano / Salerno Energia Holding S.p.A. (a titolo personale)

Osservazioni pervenute dal responsabile Settore acquisti e appalti

##### **Parte prima**

Con riferimento al punto 1. Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013, pur rinviandosi ad ulteriori documenti di dettaglio in corso di adozione, si chiede di chiarire la soggezione o meno alla disciplina sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni iscritte nell'elenco ISTAT.

Posta, infatti, la peculiarità della natura pubblica di detti enti (ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica), nonché la non generale assimilazione/riconducibilità di essi alle tre macro categorie delineate dal d.lgs. n. 97/2016 e descritte nell'art. 2 bis d.lgs. n. 33/2013, risulta incerto il perimetro della loro soggezione alla normativa in parola.

Si prendano, ad esempio, le Federazioni Sportive Nazionali. Esse, laddove iscritte nell'elenco ISTAT, sono assoggettate alle disposizioni in materia di finanza pubblica, e, in quanto organismi di diritto pubblico (v. Delibera ANAC n. 372/2016), sono soggette alla disciplina del Codice dei Contratti e alla connessa normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Laddove, tuttavia, non corrispondano pienamente alla descrizione delle tre suddette macro categorie, le stesse sono da ritenersi assoggettate agli obblighi ex d.lgs. n. 33/2013 solo per la parte relativa ai contratti (art. 29 d. lgs. n. 50/2016) ovvero sono da ritenersi comunque pubblica amministrazione in senso ampio, sottoposte quindi a tutti gli obblighi di trasparenza alla stregua delle PP.AA. in senso proprio (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001)?

## 41. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha trasmesso due contributi. Di seguito viene pubblicato il secondo contributo pervenuto all'Autorità in data 22 dicembre 2016 ove risulta interamente stralciata l'osservazione riguardante l'art. 22 comma 6.

Il gruppo di lavoro dei Responsabili della trasparenza e della prevenzione della corruzione in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome ha esaminato lo schema di linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, posto in consultazione dall'ANAC e ha svolto le considerazioni e osservazioni che seguono, rispetto alle parti del documento in consultazione.

### **INTRODUZIONE**

- a) Preliminarmente, il gruppo di lavoro ha considerato le possibili intersezioni degli ambiti privacy e trasparenza, e ha riscontrato l'opportunità di una strategia delineata dalle rispettive Autorità per contemperare le esigenze della trasparenza, da un lato, e della riservatezza, dall'altro, in modo da consentire agli Enti una condotta il più possibile univoca nella scelta tra dati da diffondere e dati da mantenere riservati.
- b) Lo schema di Linee Guida in oggetto fa riserva di ulteriori indicazioni specifiche per l'applicazione dell'articolo 14. Viceversa, l'allegato 1 allo schema di Linee Guida replica esattamente per i dirigenti le medesime informazioni da pubblicare per i titolari di incarichi politici.

In proposito vengono segnalate da parte di alcune Regioni perplessità e dubbi sulla percorribilità della norma in questione e viene evidenziata l'opportunità di un approfondimento interpretativo sull'articolo 14, quanto ai profili di tutela della riservatezza dei dirigenti, in modo che nelle future direttive possano essere precisati i limiti e l'ambito di pubblicazione. Atteso che sul punto le questioni sono complesse e rilevanti si prospetta infatti la necessità prima di dare applicazione all'articolo 14, di attendere le preannunciate Linee guida dell'ANAC e di ottenere, dopo la loro emanazione, un periodo di tempo adeguato per la messa in linea dei dati, la cui raccolta non appare pacifica.

- c) Inoltre, con riferimento all'articolo 14, comma 1 quater, si chiede di esplicitare le modalità di indicazione degli obiettivi di trasparenza, circoscriverne la portata dei contenuti e chiarire se afferiscono alla posizione individuale del singolo dirigente o alla funzione esercitata, o ancora se riprendono gli obiettivi individuati nel Piano della prestazione, o se sono definiti con ulteriori criteri.
- d) Quanto alle Linee guida in materia di società ed enti di diritto privato, pur facendo riserva di formulare osservazioni in quella sede, si esprimono fin d'ora alcune considerazioni in merito alle indicazioni contenute nel presente schema in consultazione (successivi punti 1, lett. b) e c); 9, lett. b) e c)).
- e) Al secondo capoverso si suggerisce: in coerenza con il dettato normativo novellato art. 5, co.2, del d.lgs. 33/2013 di sostituire “agli atti” con “ai dati”; di sostituire “programma” con “piano”

## **PARTE PRIMA**

### **- Punto 1 (Ambito soggettivo di applicazione)**

- a) Si chiede se l'ambito soggettivo di applicazione definito dal decreto in oggetto si riferisca solo alle "*società a controllo pubblico*" come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.lgs n. 175 del 2016 oppure ricomprenda anche le altre due fattispecie definite alle lettere n) e o) del medesimo "decreto società". Questa seconda interpretazione, più estensiva, parrebbe più logica e coerente con l'intero sistema.
- b) Per l'individuazione delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato si chiede di precisare il concetto di bilancio da prendere a riferimento e se per totale di bilancio si deve intendere il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, il volume d'affari o altro criterio indicativo.
- c) Inoltre si chiede se le società quotate rientrino nell'ambito soggettivo di applicazione di cui all'articolo 2 bis, comma 3 (trasparenza limitata all'attività di pubblico interesse), del d.lgs. 33/2013, oppure se in forza dell'articolo 1, comma 5 del d.lgs. 175/2016, restino fuori da tale ambito in quanto non *espressamente* incluse.

### **- Punto 2 (La programmazione della trasparenza)**

- a) Nel titolo sembra preferibile, per chiarezza, usare la denominazione *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*, anziché *Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza*.
- b) Al IV Capoverso: le due attività relative alla *individuazione e all'elaborazione* dei dati non sono previste nell'articolo 10, che fa riferimento solo alla trasmissione e alla pubblicazione di dati/documenti. Si propone, quindi, di stralciare il riferimento alle fasi di individuazione ed elaborazione.
- c) Al V Capoverso: a proposito della indicazione, nella sezione Trasparenza del PTPCT, dei *nominativi* dei soggetti responsabili di ognuna delle fasi relative ad ogni obbligo di pubblicazione, sarebbe preferibile indicare la funzione del soggetto titolare dell'adempimento, piuttosto che il nominativo, evitando così di dover modificare l'indicazione nel caso in cui cambi il titolare. Richiedere puntualmente l'indicazione nominativa dei soggetti coinvolti aumenta la necessità di frequenti aggiornamenti della sezione della trasparenza ogniqualvolta intervenga un cambiamento organizzativo che coinvolga uno o più soggetti nominativamente individuati. Si suggerisce quindi di lasciare alla potestà organizzativa di ogni Ente la scelta tra l'indicazione del nominativo oppure della funzione cui è correlato ogni adempimento (anche mediante richiamo alla qualifica dirigenziale responsabile).

## **PARTE SECONDA**

### **- Punto 4 (art. 4 bis comma 2 -Dati sui pagamenti):**

- a) In relazione a quanto previsto dal punto 4, si osserva che trattasi di un obbligo molto gravoso. Si chiede pertanto per la sua attuazione di prevedere fasi progressive di adeguamento, nonché l'eventuale obbligatorietà dell'uso di un motore di ricerca.



Si suggerisce di definire specifiche tecniche comuni come per l'adempimento di cui all'art. 1 comma 32 legge 190/2012.

- **Punto 5 (art. 12 Atti di carattere normativo e amministrativo generale)**

a) Sembra opportuno definire una regola generale per cui, come espresso in relazione agli atti degli OIV, tutti gli atti oggetto di specifici obblighi di pubblicazione non debbano essere pubblicati di nuovo nella sezione Atti generali.

- **Punto 6 (art. 15 Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza)**

a) Si chiede di chiarire se i dati dei titolari di incarichi nei Comitati Regionali per le Comunicazioni (CORECOM), Agenzia Regionale Anticorruzione (ARAC), Difesa Civica Regionale, Garanti per l'Infanzia e l'Adolescenza Regionali e Garanti Antiusura sono da pubblicare ai sensi dell'art. 15 o ai sensi dell'art. 14.

b) Si chiede inoltre, in relazione all'applicazione dell'articolo 14, se e in quale sezione debbano essere pubblicati i dati relativi ai componenti esterni degli organi e delle commissioni c.d. «di indirizzo» in cui vengono rappresentati gli interessi e le istanze del territorio (*stakeholders*), a supporto delle decisioni dell'organo politico, qualora tali incarichi siano in qualche forma retribuiti (gettone di presenza).

- **Punto 8 (art. 19 Bandi di concorso)**

a) Occorrerebbe chiarire cosa si intende per "criteri di valutazione della Commissione". Si suggerisce comunque di prevedere un tempo di pubblicazione distinto (antecedente) da quello previsto per la pubblicazione delle tracce.

- **Punto 9 (art. 22 Dati relativi agli enti pubblici vigilati)**

a) Si ribadisce quanto già considerato in varie precedenti occasioni, in ordine al ruolo e alle funzioni del RTPC nei confronti degli Uffici regionali. Per le sue caratteristiche di autonomia e le sue prerogative, pur essendo un dirigente regionale ed esercitando il suo ufficio nell'interesse della Regione, il RTPC non può partecipare ai processi o procedimenti amministrativi sui quali esercita un controllo e quindi non è configurabile un suo sistematico preventivo parere o nullaosta a un procedimento amministrativo di concessione di contributi o benefici economici. Tali procedimenti rimangono nella competenza dei singoli dirigenti e responsabili degli stessi. Il RTPC può e deve entrare nel merito di determinati procedimenti soltanto per l'esercizio delle funzioni che la normativa anticorruzione gli ha espressamente attribuito, ma non può pronunciarsi ordinariamente su elementi istruttori fondamentali per l'emanazione del provvedimento finale.

Si ritiene inoltre che prevedere una funzione consultiva in capo al RTPC comporti un aggravio del procedimento in relazione all'esigenza delle amministrazioni competenti di controllare la sussistenza dei dati oggetto di pubblicazione, stante la responsabilità delle singole strutture di adempiere agli obblighi di pubblicazione. Tale procedura di verifica, può essere espletata, attraverso la consultazione della Direzione vigilante sull'ente a cui erogare la somma, posto che quest'ultima è individuabile dall'RTPC quale struttura competente a gestire l'immissione dei dati e presidiarne il flusso informativo.

b) Con riferimento alla lettera d) bis si chiede cosa si intenda per provvedimenti di “*gestione delle partecipazioni pubbliche*”, ulteriori a quelli già previsti (costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, quotazione di società a controllo pubblico). Infine si chiede di specificare cosa si intende per “*spese di funzionamento*” (art. 19, dlgs 175/2016) e se le PP.AA. e le società debbano ognuna pubblicare solo i propri provvedimenti, ovvero se sui siti di ciascuna debbano essere specularmente pubblicati tutti gli atti collegati.

- **Punto 10 (art. 23 Provvedimenti amministrativi)**

a) Il comma 2 dell'articolo 23 è stato espressamente abrogato e la legge n. 190/2012 non contiene indicazioni sulle modalità di pubblicazione. In virtù dell'abrogazione, quindi, resta solo l'obbligo di pubblicare gli elenchi dei provvedimenti, senza ulteriori dati; peraltro appare non ammissibile che gli Enti siano ulteriormente gravati dall'elaborazione di una scheda per ciascun provvedimento, considerato che tale previsione è stata abrogata proprio nell'ottica di semplificare l'adempimento.

b) In merito, si rileva altresì una non perfetta corrispondenza tra le disposizioni abrogate dell'art. 23 d.lgs. 33/2013 e quelle dell'art 1, comma 16 lett. a) e d) della legge 190/2012 vigenti e si ritiene che gli obblighi di pubblicazione derivanti da quest'ultimo, e quindi i corrispondenti livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, possano essere assicurati con la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nella sezione dedicata del sito istituzionale (cfr. articolo 35, d.lgs. 33/2013) secondo le prescrizioni della legge 190/2012 ed eventualmente, per completezza, inserendo un collegamento nella sezione Amministrazione trasparente con detta sezione. Tale soluzione appare coerente con la volontà di semplificazione del legislatore che con l'art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha abrogato anche il comma 2 dell'art. 23.

- **Punto 11 (art. 24 Dati aggregati relativi all'attività amministrativa)**

a) Appare necessario precisare che l'obbligo di pubblicazione permane soltanto per il monitoraggio dei tempi procedimentali e indicare in quale sezione di Amministrazione trasparente tali dati vanno pubblicati.

- **Punto 16 (art. 35 Procedimenti amministrativi)**

a) La lettera b) del punto in esame richiama l'abrogazione dell'obbligo di pubblicazione dei risultati dell'indagine di *customer satisfaction* per verificare il livello di qualità dei servizi erogati, previsto dalla lettera n) abrogata dall'art. 30 del d.lgs. 97/2016. Un obbligo simile tuttavia sussiste ancora a norma dell'articolo 7, comma 3, del d.lgs. 82/2005 il quale impone alle pubbliche amministrazioni e società loro controllate di pubblicare sui propri siti i dati relativi alla *customer satisfaction* degli utenti dei servizi in rete, incluse le statistiche di utilizzo. Si propone pertanto di far rientrare la pubblicazione di tali informazioni nella sezione “Servizi erogati”.

- **Punto 17 (art. 37 Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)**

Si osserva che le specifiche tecniche di cui alla Delibera ANAC 39/2016 non risultano aggiornate alle previsioni del D.lgs 50/2016 per quanto attiene alle tipologie di procedure di affidamento.

- a) Inoltre si ritiene di dover condividere alcuni dubbi:
- visto il combinato disposto degli articoli 29 e 32 comma 2 D.lgs.50/2016, si chiede conferma circa l'obbligo di pubblicazione della determinazione a contrarre solo in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. In caso positivo ci si riferisce alla procedura di cui all'art. 63 o anche alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 ?
  - si chiede conferma circa l'assenza dell'obbligo di pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva/di affidamento nella sezione bandi di gara e contratti del sito Amministrazione trasparente, essendo sufficiente pubblicarla ai sensi dell'art. 23 (atto di individuazione finale del contraente) nella sezione seppur a cadenza semestrale.
  - si chiede se sia opportuno prevedere la pubblicazione dei verbali di gara, non essendo tale obbligo previsto dal dlgs 50/2016, ed in considerazione delle possibili problematiche legate a profili di riservatezza che potrebbero derivarne. Inoltre si chiede conferma circa l'obbligo di pubblicazione del verbale di gara anche qualora l'appalto sia aggiudicato con il criterio del minor prezzo e quindi in assenza di Commissione giudicatrice.
- b) Si chiede inoltre all'Autorità di chiarire il contenuto dell'obbligo inerente il "resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione". In merito si chiede se tale obbligo di pubblicazione può essere soddisfatto pubblicando il dato relativo alle somme liquidate.

- **Punto 18 (art. 38 Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche)**

- a) In relazione all'obbligo di pubblicare le informazioni relative anche alle opere pubbliche *in corso*, oltre che a quelle completate, si evidenzia che in origine l'obbligo era circoscritto alle sole opere completate. Non è corretto, quindi, affermare che l'obbligo è immutato, ma occorre specificare che l'obbligo è stato inasprito, in quanto esteso anche alle opere pubbliche in corso.

**PARTE TERZA**

- **Punto 21 (Decorrenza della nuova disciplina)**

- a) Si chiede se sia opportuno chiarire che i nuovi obblighi di pubblicazione si riferiscono a dati prodotti dall'Amministrazione dopo il 23 dicembre 2016.
- b) Atteso che le linee-guida sono attualmente in consultazione e che le soluzioni in essere prefigurate comporteranno una comprensibile difficoltà nell'effettiva attuazione entro il 23 dicembre prossimo, si chiede di valutare l'opportunità di un avvio differito, da parte dell'Autorità, dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
- c) Si chiedono inoltre delucidazioni in merito al trattamento da riservare alle sezioni abrogate e alla destinazione dei dati raccolti non più oggetto di pubblicazione.

## **ALLEGATO N. 1**

- a) Si segnala che la nuova denominazione delle sottosezioni di 2° livello obbliga a rivedere tutta l'alberatura di Amministrazione trasparente. Inoltre i nuovi titoli sono troppo lunghi per una buona visualizzazione on-line soprattutto sui dispositivi mobili. Si evidenzia l'opportunità di formulazioni semplificate.
- b) Si osserva che manca la colonna relativa all'ambito soggettivo (importante per poter escludere già ex ante alcuni obblighi).

### **- "Organizzazione" e "Personale"**

- a) In tali sezioni sono ripetuti più volte i medesimi obblighi previsti dagli articoli 13 e 14.
- b) Inoltre si chiede se sia coerente pubblicare i dati relativi alle spese elettorali anche con riferimento alla dirigenza pubblica (ad es. punto 3 pag. 3).

### **- "Personale" - "Personale non a tempo indeterminato" (art. 17 comma 1)**

- a) Correggere l'obbligo di pubblicazione dell'elenco nominativo che risulta eliminato dal d.lgs. 97/2016 e chiarire quali dati pubblicare enumerandoli espressamente. Inoltre esplicitare che non devono essere pubblicati i dati sul gruppo politico per il quale i dipendenti eventualmente svolgono attività come indicato dal Garante per la Privacy.
- b) Manca la sottosezione relativa alle "*Posizioni organizzative*" che era presente nella sezione "Personale".

### **- "Enti controllati" (art. 22, comma 3, d.lgs. 33/2013)**

- a) Nella griglia di rilevazione compare ancora la necessità del collegamento ai siti istituzionali degli enti nella parte in cui sono pubblicati i dati previsti dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013. Si rammenta che l'art. 22, comma 3 è stato modificato ed ora è richiesto solo il collegamento con il sito istituzionale dell'ente.
- b) Si chiedono chiarimenti sulla previsione del *link al sito dell'ente* per le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 39/2013, posto che attualmente tali pubblicazioni vengono effettuate sul sito dell'ente che nomina o designa. Inoltre si osserva che la modalità di attuazione dell'adempimento (*link al sito dell'ente*) non è prevista dalla normativa e, quindi, non può essere vincolante. Si propone, quindi, di indicarla solo come mera facoltà.

### **- "Attività e procedimenti"**

- a) Con riferimento al monitoraggio dei tempi, sulla base delle linee guida l'adempimento permane, occorrerebbe quindi inserire la relativa sotto-sezione.

### **- "Provvedimenti" / "Bandi di concorso" / "Bandi di gara e contratti"**

- a) L'obbligo di pubblicare i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti *relativi ai concorsi, alle prove selettive e alle progressioni di carriera* può essere inserito nella sezione "Bandi di concorso", al fine di evitare una duplicazione nella pubblicazione di tali dati in due diverse sottosezioni, seguendo così l'ottica di semplificazione del d.lgs. 97/2016.

b) Per le stesse motivazioni l'obbligo di pubblicare i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti relativi alla *scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi* può essere inserito nella sezione "Bandi di gara e contratti".

- **"Bandi di gara e contratti" (art. 1, comma 32 L. 190/2012, art. 37 dlgs 33/2013, art. 192, dlgs 175/2016)**

a) Nella sottosezione "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare", nella descrizione del *Contenuto dell'obbligo relativo alle tabelle riassuntive*, si osserva che la legge 190/2016 impropriamente chiede l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Questa dizione non ricomprende l'ipotesi di procedura aperta dove non ci sono invitati ma solo operatori che chiedono di partecipare. Per colmare questa lacuna in via interpretativa la delibera ANAC 39/2016 (già 50/2013) ha previsto che si debbano includere nell'elenco anche i partecipanti alle procedure aperte. Chiarito un tanto si ritiene che *il numero di offerenti* non debba essere inserito tra i "contenuti dell'obbligo" in quanto non viene richiesto né dalla L 190/2012 né dalla delibera dell'ANAC 39/2016. Si suggerisce piuttosto di integrare il contenuto coerentemente con quanto precisato dalla delibera ANAC 39/2016, ossia sostituendo le parole "*il numero di offerenti*" con "*ovvero tutti i partecipanti alla procedura aperta o tutti gli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate*".

b) La denominazione della sotto sezione "*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*" non dovrebbe contenere la specificazione "*per ogni procedura*", in quanto questa comprende anche il programma degli acquisti e gli avvisi di preinformazione, che possono contenere informazioni su una pluralità di procedure.

c) Nella colonna sui "Contenuti dell'obbligo" la specifica "*per ciascuna procedura*" andrebbe spostata sotto la riga relativa agli "Avvisi di preinformazione" perché la preinformazione può riferirsi a più procedure.

d) Nella colonna sui "Contenuti dell'obbligo" in relazione agli "Avvisi di preinformazione", si propongono le seguenti modifiche:

*"Avvisi di preinformazione* Avvisi di preinformazione *settori ordinari* (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); *Avviso periodico indicativo settori speciali* (art. 127, dlgs n. 50/2016); *Avviso periodico indicativo degli appalti nei servizi sociali dei settori speciali* (art. 140, co. 1, lett. b), dlgs n. 50/2016);

~~Bandi ed avvisi di preinformazioni~~ (art. 141, dlgs n. 50/2016);  
*Avvisi di preinformazione degli appalti nei servizi sociali* (art. 142, co. 1, lett. b), dlgs n. 50/2016);  
*Avvisi di preinformazione concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici* (Allegato XXII, dlgs n. 50/2016)"

(Si nota, in particolare, che l'art. 141 non tratta avvisi di preinformazione).

e) Nella colonna sui "Contenuti dell'obbligo" in relazione alla "Delibera a contrarre", si osserva che la pubblicazione della delibera a contrarre è richiesta a prescindere dalla tipologia di procedura scelta, si suggerisce quindi di eliminare la frase "nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara".

f) Nella colonna sui "Contenuti dell'obbligo" in relazione agli "Avvisi e bandi", si propongono le seguenti modifiche:

~~“Avvisi e bandi Avviso *contratti di sponsorizzazione* (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi *settori ordinari* (art. 71 ~~73, c. 1, e 4~~, dlgs n. 50/2016); *Avviso di modifiche contrattuali* (art. 106, co. 5, dlgs n. 50/2016);~~

~~Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso *periodico indicativo* (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); *Bandi di gara settori speciali* (art. 129, co. 1, dlgs n. 50/2016)~~

~~Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;~~

~~*Avviso di gara appalti nei servizi sociali e altri servizi specifici dei settori speciali* (art. 140, co. 1, lett. a), dlgs n. 50/2016); *Bandi e avvisi concorsi di progettazione nei settori speciali* (art. 141, c. 1, dlgs n. 50/2016); *Bandi di gara appalti nei servizi sociali e altri servizi specifici* (art. 142, co. 1, lett. a), dlgs n. 50/2016); *Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato settore dei beni culturali* (art. 151, co. 1, dlgs n. 50/2016); *Bandi e avvisi concorsi di progettazione e di idee* (art. 153, c. 1, e art. 156, dlgs n. 50/2016); *Avviso di aggiudicazione* (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); *Bandi di concessione ed eventuali modifiche di criteri, modalità e termini, invito a presentare offerta, documenti di gara* (art. 171, c. 3 4 e 5, e art. 173, c. 3 dlgs n. 50/2016); *Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione* (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);~~

~~*Avvisi di modifiche di concessione in vigore della stessa* (Allegato XXV, dlgs n. 50/2016); *Bando di gara finanza di progetto* (art. 183, c. 1 ~~2~~, dlgs n. 50/2016); *Avviso costituzione del privilegio* (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); *Bando di gara contratto di disponibilità* (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)”~~

(Si nota, in particolare, che i richiami sono stati aggiornati per individuare la disposizione che prevede la pubblicazione del bando o dell'avviso anziché quella che prevede le modalità di pubblicazione di bandi e avvisi)

g) Nella colonna sui “Contenuti dell’obbligo” in relazione all’ “Avviso sui risultati della procedura di affidamento”, si propongono le seguenti modifiche:

~~“Avviso sui risultati della procedura di affidamento Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016);~~

~~*Avvisi relativi agli appalti aggiudicati settori ordinari* (art. 98, dlgs n. 50/2016); *Avviso di aggiudicazione settori speciali* (art. 129, co. 2, dlgs 50/2016); *Avviso di aggiudicazione servizi sociali dei settori speciali* (art. 140, co. 3); *Bando di concorso* e *Avviso sui risultati dei concorsi di progettazione nei settori speciali* (art. 141, co. 2, dlgs n. 50/2016);~~

~~Avvisi relativi l'esito della procedura, Avviso di aggiudicazione appalti nei servizi sociali - possono essere raggruppati su base trimestrale-(art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione Avviso sui risultati dei concorsi di progettazione e di idee (art. 153, co. 2, dlgs 50/2016);~~

*Avviso di aggiudicazioni di concessioni (Allegato XXIII, dlgd n. 50/2016); Avviso di aggiudicazioni di concessioni servizi sociali e altri servizi specifici (Allegato XXIV, dlgd n. 50/2016);*

~~Verbali di gara;~~

h) Nella colonna sui "Contenuti dell'obbligo" in relazione agli "Avvisi sistema di qualificazione", si propongono le seguenti modifiche:

~~"Avvisi sistema di qualificazione Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione settori speciali, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H (art. 128 e art. 134, dlgs 50/2016); Bandi, avviso periodico indicativo; Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione servizi sociali e altri servizi specifici dei settori speciali; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, lett. c), 3 e 4, dlgs n. 50/2016)"~~

i) Nella colonna sui "Contenuti dell'obbligo" in relazione agli "Affidamenti", si propone di integrare con "*senza confronto competitivo (con valutazione di congruità)*"

j) Nella colonna sui "Contenuti dell'obbligo" in relazione agli "Informazioni ulteriori" si propone di correggere l'errore materiale sulla parola "*Elenco ufficiali*" con le parole "*Elenchi ufficiali*", e di sostituire le parole "*Informazioni ulteriori*" con le parole "*Eventuali informazioni*".

k) Sarebbe opportuno inserire l'obbligo della pubblicazione di tutti gli *atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione alle società in house*, di cui all'articolo 192 del D.lgs 50/2016, all'interno della sezione "Bandi di gara e contratti".

- **"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di concessione" "Albo dei beneficiari" (art. 1, DPR 118/2000)**

a) Il d.lgs. 97/2016, articolo 43, comma 2, ha abrogato l'art. 1 del DPR 118/2000, pertanto l'obbligo di pubblicazione dell'albo dei beneficiari andrebbe espunto dal tabellone.

- **"Beni immobili e gestione del patrimonio" (art. 4, dpcm 25/09/2014)**

a) Prevedere un'ulteriore sottosezione denominata "Autovetture di servizio" (pubblicazione prevista dall'art. 4 del d.p.c.m. del 25.9.2014), in modo da non dover inserire tali informazioni nella sottosezione "Altri contenuti -Dati ulteriori".

- **"Servizi erogati"**

a) In riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi alla *Class action*, obbligo non espressamente previsto dalla normativa di riferimento, si chiede se tale obbligo è confermato ed è assolvibile anche mediante un link ad altra parte del sito dell'ente.

- **"Pagamenti dell'amministrazione"**

a) Occorrerebbe integrare la sottosezione “indicatore di tempestività dei pagamenti” con l’indicatore trimestrale di tempestività, la cui pubblicazione è richiesta dall’articolo 33, d.lgs. 33/2013).

- **"Altri contenuti" - "Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati" - "Regolamenti" / "Catalogo di dati, metadati e banche dati"**

a) L’articolo 52 c. 1 del d.lgs 82/2005 che prevedeva l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare nel proprio sito web, all’interno della sezione Trasparenza, il *“catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio delle facoltà di accesso telematico e il riutilizzo”*, è stato abrogato dall’ art. 42, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Si osserva tuttavia che tale obbligo è adesso rinvenibile all’articolo 53, comma 1-bis del d.lgs 82/2005. Si propone, pertanto di adeguare il relativo riferimento normativo contenuto nell’allegato.

b) A norma delle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013 *“per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”*, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di adottare il manuale di gestione di cui all’art. 5 del medesimo DPCM che descriva *“il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione,*

*dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”*.

Detto manuale, peraltro, dà conto di una serie di informazioni tra cui anche quelle relative ai metadati documentali, al funzionamento del protocollo, all’organizzazione dell’amministrazione e ai relativi ruoli e responsabilità, alla gestione dei flussi documentali, coinvolgendo di fatto anche i dati di cui al precedente punto.

L’articolo 5 del citato DPCM, al comma 3 dispone che *“Il manuale di gestione è reso pubblico dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del Codice mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale”*.

Alla luce di quanto sopra si chiede se detto manuale debba essere pubblicato nella sezione e sotto il contenuto in oggetto, ovvero debba essere collocato in altra sezione dell’allegato, attesa la sua valenza polifunzionale, e se le modalità di pubblicazione possano risolversi in un link alla parte del sito in cui tale documento si trova.

- **"Altri contenuti" - "Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati" - "Obiettivi di accessibilità"**

a) L’art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, del d.lgs. n. 82/2005 -che prevedevano l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi esclusivamente di servizi telematici, anche nei rapporti con i privati, e di pubblicare, entro il 1 novembre 2013, l’elenco dei provvedimenti adottati in materia di: fruibilità dei servizi in rete; comunicazione telematica con le PP.AA finalizzata anche al procedimento; pagamenti telematici; e altro -è stato abrogato dall’ art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Sul punto si osserva che i predetti obblighi sostanziali informano, adesso, l’intero corpo del codice dell’amministrazione digitale (es. art. 65 sulla presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati, art. 47 sulla trasmissione dei documenti tra PP.AA. attraverso al PEC, art. 15 sulla digitalizzazione e riorganizzazione; art. 12, comma 2,



sull'uso delle TIC; artt. 5-bis, 6, 6-bis-6-ter sulla comunicazione con i privati e sull'uso della PEC; art. 5 sui pagamenti informatici; e altro).

Si chiede, pertanto, se sia opportuno mantenere l'obbligo di pubblicazione dei suddetti provvedimenti e, eventualmente, di adeguare i riferimenti normativi al d.lgs. 82/2005 vigente ed eliminare il riferimento temporale del 1 novembre 2013 in quanto anacronistico.